



# Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

Struttura Tecnica di Missione

**Testo coordinato dei Decreti del Commissario  
Delegato per la Ricostruzione – Presidente della  
Regione Abruzzo**

**Aggiornato al 14/03/2011**

Il presente testo coordinato è stato redatto con la finalità di approntare uno strumento operativo per gli addetti ai lavori ai quali si ricorda che, in ogni caso, i testi ufficiali sono quelli pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il testo riporta gli articoli di tutti i decreti emanati dal Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, con le successive modificazioni ed integrazioni.

In grassetto sono evidenziate le variazioni del testo originario. In nota sono riportati gli estremi dei Decreti del Commissario Delegato che hanno apportato modifiche ed integrazioni al testo originario.

A cura di:  
Antonio Mannella  
Daniela Di Tommaso  
Alessandra Paolucci  
Daniela Rossini

## SOMMARIO

<b><u>DECRETO N° 1 DEL 1 FEBBRAIO 2010</u></b>	<b>6</b>
<b><u>DECRETO N° 2 DEL 1 FEBBRAIO 2010</u></b>	<b>14</b>
<b><u>DECRETO N. 3 DEL 9 MARZO 2010</u></b>	<b>16</b>
<b><u>DECRETO N. 4 DEL 13 MARZO 2010</u></b>	<b>23</b>
<b><u>DECRETO N. 5 DEL 31 MARZO 2010</u></b>	<b>25</b>
<b><u>DECRETO N. 6 DEL 7 APRILE 2010</u></b>	<b>26</b>
<b><u>DECRETO N. 7 DEL 12 APRILE 2010</u></b>	<b>27</b>
<b><u>DECRETO N° 8 DEL 6 MAGGIO 2010</u></b>	<b>29</b>
<b><u>DECRETO N. 9 DEL 6 MAGGIO 2010</u></b>	<b>30</b>
<b><u>DECRETO N. 10 DEL 20 MAGGIO 2010</u></b>	<b>33</b>
<b><u>DECRETO N. 11 DEL 20 MAGGIO 2010</u></b>	<b>34</b>
<b><u>DECRETO N. 12 DEL 3 GIUGNO 2010</u></b>	<b>36</b>
<b><u>DECRETO N. 13 DEL 17 GIUGNO 2010</u></b>	<b>50</b>
<b><u>DECRETO N. 14 DEL 25 GIUGNO 2010</u></b>	<b>52</b>
<b><u>DECRETO N° 15 DEL 9 LUGLIO 2010</u></b>	<b>53</b>
<b><u>DECRETO N. 16 DEL 2 AGOSTO 2010</u></b>	<b>56</b>
<b><u>DECRETO N. 17 DEL 15 SETTEMBRE 2010</u></b>	<b>57</b>
<b><u>DECRETO N. 18 DEL 22 SETTEMBRE 2010</u></b>	<b>58</b>
<b><u>DECRETO N. 19 DEL 23 SETTEMBRE 2010</u></b>	<b>60</b>
<b><u>DECRETO N. 20 DEL 6 OTTOBRE 2010</u></b>	<b>61</b>
<b><u>DECRETO N. 21 DEL 15 OTTOBRE 2010</u></b>	<b>62</b>

<b><u>DECRETO N. 22 DEL 29 OTTOBRE 2010</u></b>	<b>63</b>
<b><u>DECRETO N. 23 DEL 15 NOVEMBRE 2010</u></b>	<b>68</b>
<b><u>DECRETO N. 24 DEL 24 NOVEMBRE 2010</u></b>	<b>71</b>
<b><u>DECRETO N° 25 DEL 1 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>85</b>
<b><u>DECRETO N. 26 DEL 2 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>86</b>
<b><u>DECRETO N. 27 DEL 2 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>87</b>
<b><u>DECRETO N. 28 DEL 10 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>89</b>
<b><u>DECRETO N. 29 DEL 16 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>91</b>
<b><u>DECRETO N. 30 DEL 22 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>92</b>
<b><u>DECRETO N. 31 DEL 22 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>93</b>
<b><u>DECRETO N. 32 DEL 22 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>94</b>
<b><u>DECRETO N. 33 DEL 22 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>95</b>
<b><u>DECRETO N. 34 DEL 24 DICEMBRE 2010</u></b>	<b>97</b>
<b><u>DECRETO N. 35 DEL 10 GENNAIO 2011</u></b>	<b>98</b>
<b><u>DECRETO N° 36 DEL 20 GENNAIO 2011</u></b>	<b>100</b>
<b><u>DECRETO N. 37 DEL 24 GENNAIO 2011</u></b>	<b>101</b>
<b><u>DECRETO N. 38 DEL 28 GENNAIO 2011</u></b>	<b>102</b>
<b><u>DECRETO N. 39 DEL 28 GENNAIO 2011</u></b>	<b>103</b>
<b><u>DECRETO N. 40 DEL 4 FEBBRAIO 2011</u></b>	<b>104</b>
<b><u>DECRETO N. 41 DEL 8 FEBBRAIO 2011</u></b>	<b>107</b>
<b><u>DECRETO N° 42 DEL 16 FEBBRAIO 2011</u></b>	<b>108</b>
<b><u>DECRETO N° 43 DEL 17 FEBBRAIO 2011</u></b>	<b>109</b>

<u>DECRETO N° 44 DEL 17 FEBBRAIO 2011</u>	<u>113</u>
<u>DECRETO N° 45 DEL 17 FEBBRAIO 2011</u>	<u>114</u>
<u>DECRETO N° 46 DEL 02 MARZO 2011</u>	<u>116</u>
<u>DECRETO N° 47 DEL 02 MARZO 2011</u>	<u>117</u>
<u>DECRETO N° 48 DEL 10 MARZO 2011</u>	<u>118</u>
<u>DECRETO N° 49 DEL 14 MARZO 2011</u>	<u>120</u>
<u>DECRETO N° 50 DEL 14 MARZO 2011</u>	<u>121</u>

## DECRETO N° 1 del 1 febbraio 2010

### Articolo 1

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 1 del DL n. 195/2009 e dall'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, è costituita apposita struttura operativa con il compito di proseguire nell'attività svolta dalla Direzione di comando e controllo – DICOMAC – di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e per i compiti previsti dal medesimo art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009.
2. Tale struttura assume la denominazione di “Struttura per la Gestione dell’Emergenza – SGE” ed è articolata in cinque “Funzioni”, oltre alla “Segreteria di Supporto” e al “Tavolo di Coordinamento”.

### Articolo 2

1. Il “Tavolo di Coordinamento” è costituito da tutti i responsabili delle “Funzioni” ed è incaricato di coordinare le attività delle stesse. Esso è coordinato dal Direttore Regionale della Protezione Civile, **dr. Roberto Petullà**,<sup>1</sup> che, a tal fine, si avvale della “Segreteria di Supporto” organizzata secondo l'allegato schema.
2. Quale responsabile della “Segreteria di Supporto” viene nominato il Dott. Belmaggio Sabatino.
3. Al fine di meglio coordinare le attività delle rispettive Direzioni Regionali con le strutture del Commissario Delegato per la Ricostruzione è istituita la “Conferenza Permanente dei Direttori Regionali”, coordinata dal Direttore Affari della Presidenza, Arch. Antonio Sorgi, e composta dai Direttori Regionali Avv. Carla Mannetti, Ing. Pierluigi Caputi e Ing. Carlo Visca.

### Articolo 3

1. Le cinque aree operative sono: Funzione 1 (Area Tecnica), Funzione 2 (Area Infrastrutture), Funzione 3 (Area Volontariato, Logistica e Mezzi, TLC, Beni Strumentali), Funzione 4 (Area Amministrativo-Contabile), Funzione 5<sup>2</sup> (Area Comunicazione, URP, Informatica).

---

<sup>1</sup> Il dr. Roberto Petullà, Direttore Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, è nominato Coordinatore della “Struttura per la Gestione dell’Emergenza – SGE” e subentra, ai sensi dell’art 1, comma 1, del DCD n. 25 del 1.12.2010 in tutti i compiti di direzione e coordinamento attribuiti al precedente coordinatore della Struttura Ing. Carlo Visca.

<sup>2</sup> L’art. 1, comma 1, del DCD n. 29 del 16 dicembre 2010 ha attribuito i compiti della Funzione 5 alla Struttura Speciale di Supporto Stampa della Giunta Regionale. I compiti della Funzione 5, per la gestione delle reti e dell'hardware relativi ai servizi informatici sono attribuiti alla Funzione n. 3 (Area Volontariato, logistica e mezzi, TLC, Beni Strumentali) della Struttura per la Gestione dell’Emergenza, come disposto dall’art. 1, comma 1 del DCD n. 47 del 2.3.2011.

2. Vengono nominati quali responsabili delle predette “Funzioni”: Ing. Antenucci Vincenzo (Funzione 1), Ing. Altero Leone (Funzione 2), **Ing. Silvio Liberatore**<sup>3</sup> (Funzione 3), Dott.ssa De Felice Antonella (Funzione 4), **Dott. Alfonso Morelli**<sup>4</sup> (Funzione 5).
3. Ai responsabili delle “Funzioni” e della “Segreteria di Supporto” è attribuita la responsabilità della gestione dei contratti di loro pertinenza.
4. Ai fini della costituzione delle “Funzioni”, della “Segreteria di Supporto” e del “Tavolo di Coordinamento”, il Commissario Delegato per la Ricostruzione si avvale di personale dipendente di ruolo della Regione Abruzzo, ovvero posto in posizione di comando o distacco presso il predetto Ente.
5. Agli stessi fini di cui al precedente comma, il Commissario Delegato per la Ricostruzione si avvale altresì di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in forza presso la Regione Abruzzo e di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 4, comma 5, dell’OPCM 3833 del 22 dicembre 2009.
6. L’organigramma e il personale assegnato alle Funzioni è quello di cui all’allegato schema. Il “Tavolo di Coordinamento” delle “Funzioni” di cui al presente articolo, può, in dipendenza di esigenze sopravvenute ed evidenziate nel corso dell’attività di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, variare l’organigramma.

#### **Articolo 4**

1. Al fine di coordinare le relative attività di natura tecnica con l’attività della SGE sono istituiti i seguenti “Tavoli di Coordinamento Interistituzionali”:
  - “Tavolo di Coordinamento per lo Smaltimento e Recupero delle Macerie”, coordinato dal dirigente regionale Franco Gerardini, e composto da rappresentanti dell’ufficio “VIA” regionale, dell’ARTA, dei Comuni interessati, della Provincia dell’Aquila e dell’ANCI ed integrato da rappresentanti del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
  - “Tavolo di Coordinamento per i Trasporti e la Viabilità”, coordinato dal direttore regionale Avv Carla Mannetti, e composto da rappresentanti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, dei Comuni interessati, della Provincia dell’Aquila, dell’ANAS SpA, dell’ARPA SpA, di Trenitalia SpA, di RFI SpA, di Autostrade dei Parchi SpA, Sangritana SpA, AMA SpA, Paolibus Srl e dell’ANCI, da integrare con rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Polizia Statale;
  - “Tavolo di Coordinamento per l’Assistenza alla Popolazione”, coordinato dal dirigente del Comune dell’Aquila Paola Giuliani, e composto da rappresentanti della Regione Abruzzo, della ASL competente per territorio, del Comune dell’Aquila e dell’ANCI;
  - “Tavolo di Coordinamento per la Comunicazione”, coordinato dal dipendente regionale Dott. Carlo Gizzi, e composto da rappresentanti della Regione Abruzzo, del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, della Prefettura dell’Aquila, del Comune dell’Aquila, dell’ARIT, di Abruzzo Engineering SpA e dell’ANCI.

---

<sup>3</sup> L’Ing. Silvio Liberatore è stato nominato, in sostituzione dell’Ing. Federico D’Aurelio, dall’art. 2, comma 1, del DCD n. 25 del 1.12.2010.

<sup>4</sup>Incarico conferito dall’art.1, comma 2, del DCD n. 29 del 16 dicembre 2010.

## **Articolo 5**

1. Ai dipendenti regionali di ruolo impiegati nelle “Funzioni” e nella “Segreteria di Supporto” compete il trattamento economico di cui all’art. 1, comma 8, dell’OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009. In particolare al personale di cui all’art. 3, comma 4, del presente decreto, non appartenente alla qualifica dirigenziale, spetta la corresponsione di massimo 70 ore mensili di straordinario effettivamente prestato.
2. Al fine di verificare l’effettuazione dello straordinario di cui al comma precedente, i responsabili delle singole “Funzioni” e della “Segreteria di Supporto” di cui agli artt. 1 e 2 rendono apposita attestazione idonea a certificare le ore e la riferibilità delle stesse ad attività emergenziale.
3. Al personale dirigenziale responsabile di una “Funzione”, della “Segreteria di Supporto” e al coordinatore del “Tavolo di Coordinamento” spetta la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione.
4. In considerazione dell’attività svolta dal personale appartenente alla SGE i responsabili delle “Funzioni” e della “Segreteria di Supporto” possono disporre orari di lavoro flessibili in relazione alle esigenze di funzionamento della stessa Struttura.

## **Articolo 6**

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto si fa fronte, come disposto dall’art. 7 dell’OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, con le risorse di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 e, in relazione all’avvalimento di personale regionale di cui all’art. 1, comma 8, della predetta OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, con risorse della Regione Abruzzo.



## SGE

### Struttura per la Gestione dell’Emergenza

#### SEGRETERIA DI SUPPORTO

Belmaggio Sabatino – responsabile Cococcia Luciano – supporto informatica De Nicola Fiorella – supporto assistenza popolazione	dipendenti regionali
De Iulis Patrizia	distacco da altro ente pubblico
Aratari Luigi Gallerati Andrea Ramundo Michela	co.co.co. regionali “emergenza” (scadenza al 31.05.2010)
Ronconi Daniela Tontodimamma Lores	co.co.co. regionali “centro funzionale d’Abruzzo” (scadenza sett. 2010)
Berardinangelo Giovanni Marinangeli Angela	co.co.co. DPCN da trasferire ai sensi dell’art. 5 comma 4 OPCM 3833/2009

#### FUNZIONE 1

#### AREA TECNICA

Antenucci Vincenzo – responsabile	dirigente regionale
Macrini Domenico Serafino Salvatore Veschi Andrea Basi Maria Trasatti Giuseppe	dipendenti regionali
Pasquali Daniela	co.co.co. regionali “emergenza” (scadenza al 31.05.2010)
Beccia Maria Cristina Ciaccia Simonetta Di Giacomantonio Bernardino	co.co.co. regionali “centro funzionale d’Abruzzo” (scadenza sett. / ago 2010)

De Santis Federica Molinari Raffaella Pilone Alessandro Rossi Francesco Luigi	
Daniele Lucrezia D'annunzio Alessia Fanale Marianna Fattori Luca Fiaschi Francesca Giovannelli Gianluca Iezzi Grazia Maria R. Lattocco Claudia Milano Lucia Venezi Andrea ----- i seguenti sono provvisoriamente impiegati nella struttura del RUP CASE: Bisegna Angelo Di Pietro Silvia Ciaramellano Silvia Berardini Sara Vivola Laura Faraone Claudia	co.co.co. DPCN da trasferire ai sensi dell'art. 5 comma 4 OPCM 3833/2009

L'area sarà affiancata da una **STRUTTURA TECNICA DEL VICE-COMMISSARIO**.

Come da nota del Comune dell'Aquila prot. 1965 del 22.01.2010 e successiva prot. 273 del 27.01.2010 i nominativi dei referenti comunali sono i seguenti:

Di Gregorio Mario Fabrizi Vittorio	dirigenti comunali
Biasini Donatella Basile Carmine Marzi Francesco Miconi Massimo	personale comunale

**FUNZIONE 2****AREA INFRASTRUTTURE**

Leone Altero – responsabile	dirigente regionale
Di Matteo Fabrizio Battaglia Vincenzo Leonzio Aldo Capozzucco Claudio	dipendente regionale
-	co.co.co. regionali “emergenza” (scadenza al 31.05.2010)
Cerasoli Mario Cimoroni Alessandro	co.co.co. regionali “centro funzionale d’Abruzzo” (scadenza sett. 2010)
Coresi Adriano Di Stefano Laura Piccinini Anna Lavinia	co.co.co. DPCN da trasferire ai sensi dell’art. 5 comma 4 OPCM 3833/2009

**FUNZIONE 3****AREA VOLONTARIATO – LOGISTICA E MEZZI – TLC –BENI STRUMENTALI**

D’Aulerio Federico – responsabile	dirigente regionale
D’Eugenio Luigi Liberatore Silvio	dipendenti regionali
De Sanctis Valentina Iampieri Valeria Polla Berardino Selli Fabrizio Serafini Morena	co.co.co. regionali “emergenza” (scadenza al 31.05.2010)
Marinelli Manuela Santacasa Alessandra	co.co.co. regionali “centro funzionale d’Abruzzo” (scadenza apr. / mag. 2010)
Antonetti Giampiero Prosperini Francesco Zaccagno Luca	co.co.co. regionali “sala operativa” (scadenza sett. 2010)
Rossi Giulia Taurino Carla Sementilli Giuseppina	co.co.co. DPCN da trasferire ai sensi dell’art. 5 comma 4 OPCM 3833/2009

#### FUNZIONE 4

##### AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

De Felice Antonella - responsabile Lomarco Carla Trivellizzi Patrizia Ferella Domenico Cucci Rosa	dipendenti regionali
Casciani Pasquale	dipendente regionale (del Consiglio)
Pirro Sabrina (assegnata alla sede COI Giulianova)	co.co.co. regionali "emergenza" (scadenza al 31.05.2010)
Cipollone Andrea Divisi Giorgia Di Giammatteo Luca Paolucci Loredana Nespoli Francesca Ragni Gabriella Re Matteo (assegnati alla sede COI Giulianova)	co.co.co. regionali "centro funzionale d'Abruzzo" (scadenza sett. 2010)
Picuti Patrizia Di Achille Giovanni Cipriani Carmine Bertelli Arianna Fiore Claudia Fischione Fiorella Gianneramo Mariasilvia C. Marinaro Luisa Scipioni Marco	co.co.co. DPCN da trasferire ai sensi dell'art. 5 comma 4 OPCM 3833/2009

#### FUNZIONE 5

##### AREA COMUNICAZIONE -URP - MASS MEDIA - INFORMATICA<sup>5</sup>

Gizzi Carlo - responsabile Iavarone Sandro Di Nicola Amedeo Copersino Roberta Salve Valeriano Di Matteo Marcello	dipendenti regionali
D'Angelo Chiara Di Achille Giovanni D'Alfonzo Enrica Petrei Francesca	co.co.co. DPCN da trasferire ai sensi dell'art. 5 comma 4 OPCM 3833/2009

<sup>5</sup> I compiti della Funzione 5 sono stati attribuiti alla Struttura Speciale di Supporto Stampa della Giunta Regionale dall'art. 1, comma 1 del DCD n. 29 del 16 dicembre 2010

Tarquini Tiziana	
- LineaAmica - Formez	contratti già in essere con DPCN (da volturare)

La struttura si avvarrà delle altre professionalità presenti presso la Struttura Speciale di Supporto Stampa che potranno essere utilizzate dal responsabile dell'Area Comunicazione al di fuori dell'orario di servizio e secondo una turnazione che sarà egli stesso a proporre e per non più di una professionalità per volta per un monte orario mensile che non potrà eccedere le 70 ore.

L'area sarà affiancata da una **STRUTURA COMUNCAZIONE DEL VICE-COMMISSARIO**.

Come da nota del Comune dell'Aquila prot. 273 del 27.01.2010 i nominativi dei referenti comunali sono i seguenti:

Caporale Fabrizio Giovanni Roscia Costanzi Fabiana Durante Lorella	personale comunale
---	--------------------

## **DECRETO N° 2 del 1 febbraio 2010**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 è costituita la Struttura Tecnica di Missione, che supporta il Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell'area colpita dagli eventi sismici della Regione Abruzzo, coadiuvando lo stesso Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo nelle funzioni di sintesi e di coordinamento, nonché di garanzia della trasparenza e della conformità alla normativa vigente delle attività da svolgere in collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nei processi propri della ricostruzione, nonché per fornire il necessario supporto tecnico – amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti.
2. L'arch. Gaetano Fontana, dirigente di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è nominato Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione. All'Arch. Gaetano Fontana spetta il trattamento economico previsto dall'art.4, comma 4, dell'OPCM 3833 del 22 dicembre 2009.

### **Articolo 2**

1. La Struttura Tecnica di Missione, nel rispetto della pianta organica di cui allo schema allegato, parte integrante del presente decreto, è composta da non più di trenta unità di personale di cui massimo quindici unità proveniente da pubbliche amministrazioni e / o da enti pubblici poste in posizione di comando o di distacco previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unità possono essere assunte con contratti a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando il potere di deroga previsto dall'O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3833, al fine di selezionare il personale non dirigenziale estraneo alla pubblica amministrazione è emanato apposito avviso finalizzato a reclutare personale laureato con il massimo dei voti e di età non superiore ai 40 anni.
3. L'utilizzo del personale comandato o distaccato e del personale estraneo alla pubblica amministrazione avviene con modalità di durata annuale e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza.
4. Al personale della Struttura Tecnica di Missione spetta il trattamento economico previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009.

### **Articolo 3**

1. La Struttura Tecnica di Missione svolge funzioni di assistenza al Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo per:

- la ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;
  - l'istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di pianificazione degli interventi sul territorio;
  - l'istruttoria e proposta, sul piano economico, giuridico e territoriale dei singoli progetti pubblici e dei progetti integrati di ambito;
  - la tracciabilità, monitoraggio e trasparenza degli interventi;
  - il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche sotto il profilo finanziario e procedurale nonché individuazione delle criticità e delle relative soluzioni.
2. Nell'ambito delle attività della ricostruzione, per i profili attinenti ai centri storici, la Struttura Tecnica di Missione coadiuva i Comuni che lo richiedono.
  3. La Struttura Tecnica di Missione coadiuva il Sindaco del Comune di L'Aquila nella predisposizione, d'intesa con il Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con questo ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio – economica, la riqualificazione dell'abitato nonché l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la ricostruzione del centro storico, ai sensi dell'articolo 2, comma 12 – bis e dell'art. 14, comma 5 – bis, del decreto – legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.

#### **Articolo 4**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, che vengono versate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.

## **DECRETO N. 3 del 9 marzo 2010**

### **ARTICOLO 1 – Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio**

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai fini dell'intesa prevista dall'art. 2, comma 12 bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, definisce gli orientamenti e i criteri generali finalizzati, anche attraverso la previsione di forme associative degli enti locali relative a modalità di pianificazione di media area, alla ripianificazione dei territori da parte dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39.

2. In considerazione dell'obiettivo di assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree colpite dal sisma, gli orientamenti e i criteri generali favoriscono il coordinamento e l'integrazione delle iniziative in una visione di area vasta e di intercomunalità, l'espressione delle funzioni, dei legami e delle relazioni che risulta opportuno stabilire, rafforzare, modificare, fra la città capoluogo - L'Aquila – e gli altri centri del territorio circostante, ed in particolare promuovono:

- a. il potenziamento e la valorizzazione dei sistemi territoriali locali, con la individuazione di aree omogenee in funzione di settori strategici di intervento;
- b. la riqualificazione delle reti ambientali e storico culturali;
- c. la razionalizzazione della mobilità territoriale e urbana;
- d. la diffusione, la capillarità e l'efficienza delle reti infrastrutturali, dei servizi e delle centralità.

### **ARTICOLO 2 – Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali - Perimetrazioni**

1. Ai fini della predisposizione dei piani di ricostruzione di cui al comma 5 bis dell'art. 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 sono considerate centro storico della città dell'Aquila e delle frazioni della stessa città, nonché dei Comuni ricompresi nell'elenco di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e s.m.i., ai sensi dell'art. 2, lettera A) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (..) <sup>6</sup> e le parti del territorio comunale costituite da:

- 1.1 centri e nuclei che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, dei centri e nuclei stessi; a tal fine, possono essere ricomprese nel perimetro anche le aree adiacenti il centro storico necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione. La perimetrazione può ricomprendere anche immobili non aventi le caratteristiche precedenti purché adiacenti il centro storico e danneggiati dal sisma;

---

<sup>6</sup> Le parole "... e a tal fine perimetrate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ..." sono state soppresse dal art. unico, comma 1 del DCD n. 6 del 7 aprile 2010.



- 1.2 nuclei e insediamenti del territorio rurale, costituiti da strutture insediative rappresentate da edifici e spazi pertinenziali;
  - 1.3 centri e nuclei, definibili di particolare interesse, nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati, che, alla data del presente atto, siano stati dichiarati inagibili o da demolire con ordinanza sindacale o che presentino sulla base delle schede di rilevamento un danno grave o gravissimo, superino il 70% degli edifici esistenti;
  - 1.4 edifici storici vincolati ai sensi del codice dei BB.CC. ovvero situati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei BB.CC. o che ricadono all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 o della legge regionale 21 giugno 1996 n. 38.
2. L'atto di perimetrazione di cui al comma 1 è accompagnato dai seguenti documenti:
- a. una relazione illustrativa che evidenzia ed attesti la coerenza con i criteri di cui al comma 1;
  - b. elaborati cartografici redatti sulla base catastale e della Carta Tecnica Regionale con l'individuazione del perimetro del territorio ricomprensivo anche gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete;
  - c. una adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti.

### **ARTICOLO 3 – Procedura di approvazione della perimetrazione**

1. Il Sindaco, **entro 30 giorni dall'8 aprile 2010<sup>7</sup>**, predispone la perimetrazione di cui all'art. 2 con i relativi allegati e promuove il raggiungimento dell'intesa con il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con il Presidente della Provincia per quanto di competenza.
2. L'atto di perimetrazione è approvato con l'intesa di cui al comma 1 ed è pubblicato nell'albo pretorio. Tale atto non comporta mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle rispettive norme tecniche di attuazione nonché delle normative in materia ambientale e della disciplina dei vincoli, poiché costituisce mera evidenziazione delle parti di territorio, strutture, aree di pertinenza, urbanizzazioni, su cui intervenire.

### **ARTICOLO 4 – Piani di ricostruzione - definizione dei criteri di delimitazione**

1. Per ciascun comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, all'interno del perimetro individuato ai sensi dell'art. 2, sono definiti uno o più piani di ricostruzione nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. individuazione di una o più parti che si configurino come ambiti urbanistici ed edilizi significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
  - b. delimitazione degli ambiti ricadenti in strade o altri spazi pubblici ed includenti, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. Con riferimento al centro edificato principale del comune dell'Aquila, ciascun ambito può di norma includere uno o più edifici, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

---

<sup>7</sup> Termine così sostituito dall'articolo unico, comma 2 del DCD n. 6 del 7 aprile 2010

- a. edificio strategico o speciale;
- b. edificio vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 5 – Piani di ricostruzione – obiettivi e contenuti**

1. I piani di ricostruzione:
  - a. assicurano la ripresa socio - economica del territorio di riferimento;
  - b. promuovono la riqualificazione dell’abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale;
  - c. facilitano il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. I piani di ricostruzione individuano, tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni.
3. I piani rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti elementi:
  - a. individuazione degli interventi;
  - b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;
  - c. stima economica degli interventi previsti;
  - d. individuazione dei soggetti interessati;
  - e. cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità.
4. Il piano contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in modo coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.

## **ARTICOLO 6 – Piani di ricostruzione – procedura di approvazione**

1. Il Sindaco, **entro il 15 settembre 2010<sup>8</sup>**, definisce e rende note, attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, pubblica, per le finalità ed ai sensi degli articoli 4 e 5, pubblica un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso. *Per il solo Comune dell’Aquila si applica il seguente comma:*
  2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, pubblica, per le finalità e ai sensi degli articoli 4 e 5, pubblica un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma

---

<sup>8</sup> Termine così prorogato dall’art. unico del DCD n. 16 del 2 agosto 2010

associata, di presentare proposte d'intervento per i propri alloggi, entro e non oltre il 28 febbraio 2011.”<sup>9</sup>

3. Il Sindaco, acquisite le proposte, verifica l'ammissibilità delle stesse, ne effettua la valutazione e predispone le proposte di piani di ricostruzione, e i relativi piani finanziari, ai fini dell'attivazione del procedimento di cui ai successivi commi da 4 a 9.

4. I piani, previa comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed al Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, sono adottati con atto del Sindaco e sono depositati nella segreteria comunale per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni qualunque interessato può presentare osservazioni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni.

5. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità.

6. Il Sindaco, previa intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato e con il Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni.

7. Per il Comune dell'Aquila, decorsi ulteriori 15 dal termine di approvazione del piano, previsto nel comma 6, senza che il Consiglio comunale si sia espresso, il Sindaco, vice Commissario delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, procede con proprio atto all'approvazione del piano.

8. L'intesa di cui al comma 5 contiene e costituisce anche espressione del parere prescritto dall'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la verifica prevista dall'art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

9. L'atto di approvazione del piano di ricostruzione è pubblicato nell'albo pretorio nei successivi 15 giorni. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

10. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani di ricostruzione, il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della Legge regionale dell'Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

11. L'approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano della ricostruzione.

---

<sup>9</sup> comma così sostituito, per il solo Comune dell'Aquila, dall'art. 1, comma 1 del DCD n. 26 del 2 dicembre 2010

## **ARTICOLO 7 – Modalità di attuazione**

1. Gli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione si attuano secondo le seguenti modalità:

- a. mediante interventi singoli o in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
- b. mediante programma integrato, nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano, che necessiti di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. In tal caso, il Sindaco, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, espresso con le modalità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modifiche ed integrazioni, bandisce un procedimento ad evidenza pubblica per la individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati.

2. I singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 2 e classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B e C, facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati, sono inclusi nei piani di ricostruzione di cui all'art. 4.

3. Gli interventi sui singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 2 classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, e C, che non presentino le caratteristiche descritte al comma 2, possono essere realizzati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3778 e 6 giugno 2009, n. 3779 e successive modifiche e integrazioni.

4. I piani di ricostruzione possono individuare edifici o loro aggregati classificati nelle verifiche di agibilità con categoria E sui quali è possibile intervenire ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'attuazione degli interventi in forma associata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e 22 dicembre 2009, n. 3832 e successive modifiche.

## **ARTICOLO 8 – Disciplina transitoria**

1. Ai fini della redazione dei piani di ricostruzione, nelle more della definizione delle perimetrazioni di cui all'art. 2, con il presente atto sono perimetrate come centro storico delle città:

- a) per la città dell'Aquila l'area urbana delimitata dal perimetro delle antiche mura e le aree ricomprese nell'allegata TAV.1;
- b) per gli altri centri e nuclei urbani, le zone A individuate dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Gli interventi sugli edifici singoli ricompresi nelle perimetrazioni di cui al comma 1 classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, C ed E, non facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati, possono essere attivati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3778, 6 giugno 2009, n. 3779 e 9 luglio 2009, n. 3790 e successive modificazioni e integrazioni.


3. Gli interventi sugli edifici o loro aggregati diversi da quelli previsti dal comma 2 sono realizzati a seguito dell'approvazione dei piani di ricostruzione che li ricomprendono.

## **ARTICOLO 9 - Rappresentanza dei Piccoli Comuni, Conferenza dei Sindaci**

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività della ricostruzione è istituita una Rappresentanza dei Piccoli Comuni, composta da un Sindaco delegato per ogni area omogenea, da individuare, in via transitoria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. La Rappresentanza ha compiti di verifica, coordinamento e promozione degli interventi strutturali ricadenti nell'Area Omogenea, per una migliore definizione delle scelte pianificatorie della ricostruzione nei comuni interessati.
3. Al fine di partecipare attivamente alla formulazione delle linee di indirizzo strategico di cui all'articolo 1, un rappresentante dei Piccoli comuni è delegato a formulare le proposte degli stessi Comuni alla Struttura Tecnica di Missione.

**DISCIPLINA RELATIVA A LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO E PIANI DI RICOSTRUZIONE**  
**Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali - perimetrazioni**  
**INDIVIDUAZIONE AREE CON FATTIBILITA' A BREVE TERMINE**  
**CITTA' DI L'AQUILA**

TAV. 1



**QUADRO GENERALE**

**Legenda**

- Punti di intervento prioritario
- 1 Ponte Belvedere
- 2 Frana collina Belvedere
- 3 Mura fronte stazione FS
- 4 Ponte Sant'Apollonia
- 5 Centrale Telecom

- Edifici Pubblici Finanziati CIPE
- Area di intervento
- Aree interdette
- Viabilità attuale principale
- Viabilità di progetto

**Esito Agibilità**

- A
- B
- C
- Esiti F-A
- E o F



Il Commissario Delegato per la Ricostruzione  
 Presidente della Regione Abruzzo  
 Struttura Tecnica di Missione



ITC

## **DECRETO N. 4 del 13 Marzo 2010**

### **Articolo 1**

3. All'interno della apposita struttura operativa, avente il compito di proseguire nell'attività svolta dalla Direzione di comando e controllo – DICOMAC – di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e per i compiti previsti dal medesimo art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, denominata “Struttura per la Gestione dell’Emergenza – SGE” è istituita la “Funzione 6”.
4. Tale funzione ha il compito di espletare tutte le attività relative alla assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regione Abruzzo.

### **Articolo 2**

4. Alla “Funzione 6” è preposto quale responsabile l’Avv. Paola Giuliani, dirigente del Comune dell’Aquila, ed è organizzata secondo l’allegato schema che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Ai fini del relativo trattamento economico, al personale del Comune dell’Aquila impiegato all’interno della “Funzione 6” si applicano le vigenti Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in dipendenza dell’emergenza dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 286 del 6 aprile 2009.

### **Articolo 3**

7. La “Funzione 6” è incardinata nella Struttura per la Gestione dell’Emergenza e ad essa vengono applicate, in quanto compatibili e salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, le disposizioni contenute nel Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 1 del 1° febbraio 2010.

### **Articolo 6**

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto si fa fronte con le risorse individuate dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono la facoltà per il Sindaco del Comune dell’Aquila di avvalersi di personale del medesimo Comune.

### **Articolo 7**

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a far data dal 1° febbraio 2010.

**ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**

**Le competenze dell'Area sono delegate, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Vice-Commissario Sindaco dell'Aquila, dott. Massimo Cialente.**

Paola Giuliani - responsabile	dirigente Comune L'Aquila
Angelini Cinzia Colantoni Angela Conio Fabio De Felice Antonio Ferrante Andrea Lepidi Gianna Ludovici Alessio Massari Stefania Nurzia Sonia Puddu Serafina Rotili Fioravante Tarquini Valentina	personale comunale
Aloisio Alessandro Ciancarella Alessandra Curtacci Maria Del Tosto Dina De Simone Sheila Di Carlantonio Lisa Di Gregorio Velia Di Monte Stefano Di Paolo Caterina Franceschini Federica Grante Francesca Gwodzd Arianna Ianni Massimo Lattocco Claudia Marinacci Manuela Pizzica Fabio Ucci Cinzia Vasarelli Fabrizio Vitaliani Marco Vinciguerra Federica	co.co.co. DPCN da trasferire ai sensi dell'art. <b>5</b> comma <b>4</b> OPCM 3833/2009
Caresta Berardino Fasciani Paolo Masciocchi Paolo Stornelli Vincenzo	contratto Fintecna fino al 28.02.2010
2 rappresentanti istituzionali nominati dalla Regione Abruzzo (oltre a 3 esperti assegnati da Associazione Albergatori + 1 esperto per categorie alberghi)	Commissione di Controllo e Vigilanza delle strutture ricettive convenzionate



## **DECRETO N. 5 del 31 Marzo 2010**

***(Disciplina per l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con deliberazione della Giunta della regione Abruzzo n. 58 dell'8 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale straordinario n.4 del 17 febbraio 2010)***

### **Articolo Unico**

1. Alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, per le quali il preventivo di spesa è stato determinato attraverso una perizia asseverata che prevede interventi realizzati con l'utilizzazione di fibre e lamine di carbonio, per le quali non è stato ancora emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, è operata una rideterminazione della spesa con riduzione del prezzo in conformità al nuovo prezzo determinato per le stesse fibre di carbonio con deliberazione della Giunta della regione Abruzzo n. 58 dell'8 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale straordinario n.4 del 17 febbraio 2010.
2. Il contributo definitivo, come determinato ai sensi del comma 1, è concesso sulla base della documentazione già presentata.
3. Alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, per le quali il preventivo di spesa è stato determinato attraverso una perizia asseverata che prevede interventi realizzati con l'utilizzazione di fibre e lamine di carbonio, per le quali è stato già emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, il prezzo delle fibre di carbonio che ha subito una variazione in diminuzione superiore al dieci per cento del prezzo definito per le stesse fibre con deliberazione della Giunta della regione Abruzzo n. 58 dell'8 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale straordinario n.4 del 17 febbraio 2010, è rideterminato operando una riduzione pari alla differenza fra il prezzo originario di perizia ridotto del dieci per cento ed il nuovo prezzo, come determinato dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale.
4. La rideterminazione di cui al comma 3 è effettuata in fase di liquidazione dello stato d'avanzamento dei lavori.
5. Per ciascuna perizia, le economie determinatesi a seguito della riduzione di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzate per l'esecuzione di lavori non previsti nella perizia presentata ritenuti necessari per interventi di rafforzamento locale, di cui ai punti B1 e B2 degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e punto B1 degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009, entro i limiti di spesa ivi previsti.

## **DECRETO N. 6 del 7 Aprile 2010**

### **Articolo Unico**

1. All'art. 2, comma 1, del decreto 9 marzo 2010 n. 3 di questo Commissario, le parole “.., e a tal fine perimetrare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ...” sono soppresse.
2. Il termine di cui all'art. 3 del decreto 9 marzo 2010 n. 3 di questo Commissario decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **DECRETO N. 7 del 12 Aprile 2010**

*(Costituzione della Commissione Tecnico Scientifica di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009 - Avvalimento del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6, commi 2 e 3, dell'OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009)*

### **Articolo 1**

1. E' costituita una "Commissione Tecnico Scientifica" di cui il Commissario si avvale per le finalità indicate in premessa, composta da cinque esperti con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività comunque riferibili alla Ricostruzione.
2. La commissione si avvale di una Segreteria Tecnica composta da 3 unità, che opera in diretto collegamento con le Strutture della Protezione Civile, della Regione, del Commissario delegato per la ricostruzione, degli Enti locali e del Consulente Giuridico di cui al successivo comma 7.
3. La Segreteria predispone la documentazione da sottoporre alla Commissione Tecnico Scientifica al fine del rilascio dei previsti pareri e cura tutti gli adempimenti necessari al collegamento funzionale fra la stessa Commissione e il Consulente Giuridico di cui al successivo comma 7.
4. Sono nominati componenti di tale commissione:
  - Dott. Giovanni Paolo Gaspari componente con la funzione di Coordinatore;
  - Avv. Federico Tedeschini componente;
  - Ing. Antonio Gambardella componente.
5. La Segreteria Tecnica della Commissione è composta da:
  - Dott.ssa Eleonora Giuliani con funzione di Capo della Segreteria.
6. Con successivo provvedimento si procederà ad integrare la Commissione con la nomina di altri due esperti della Commissione Tecnico Scientifica e delle ulteriori due unità della Segreteria Tecnica.
7. In regione di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, dell'OPCM 3833 del 22/12/2009 è confermato nell'incarico di Consigliere Giuridico con la specifica funzione di garanzia della trasparenza e della legalità il Dott. Carlo Alberto Indelicati che per tale funzione si avvarrà della collaborazione del Dott. Roberto Petullà anche egli confermato nel predetto incarico.

### **Articolo 2**

1. Fermo il suo immediato insediamento, entro 30 gg giorni dalla data del presente decreto la Commissione approva, previo assenso del Commissario delegato per la Ricostruzione, apposito regolamento per la disciplina del suo funzionamento.
2. La Commissione si riunisce, indifferentemente, presso gli Uffici della Regione Abruzzo, in Roma o all'Aquila ed esprime il proprio parere nei 5 giorni successivi al ricevimento in formato elettronico di ciascuna richiesta.
3. Le richieste di parere sono trasmesse esclusivamente a firma del Commissario Delegato e vengono riscontrate esclusivamente nei di lui confronti, salvo diversa disposizione del

Commissario stesso.

4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
5. L'ingiustificata assenza in tre sedute consecutive, oppure in sei non consecutive nel corso dello stesso anno solare, comporta la decadenza dall'incarico accertata con decreto del Commissario, che procede contestualmente alla nomina di un nuovo componente in sostituzione di quello decaduto.

### **Articolo 3**

1. (...) <sup>10</sup>
2. (...) <sup>11</sup>
3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di professionisti esterni esclusivamente previa autorizzazione del Commissario delegato.
4. il Commissario delegato viene costantemente informato delle attività della Commissione e di ogni altra iniziativa riguardante la Commissione stessa o suoi componenti.

### **Articolo 4**

1. Il Commissario delegato può avvalersi dei componenti della Commissione, anche singolarmente, senza necessità di specifici provvedimenti che autorizzino tale avvalimento.

### **Articolo 5**

1. Agli esperti della Commissione Tecnico Scientifica compete un'indennità onnicomprensiva di funzione per il 2010 di euro 60.000 oltre oneri di legge scaturenti dalla condizione personale o professionale di ciascuno.
2. Al capo della Segreteria della Commissione Tecnico Scientifica compete un'indennità di funzione per l'anno 2010 di euro 30.000 oltre oneri di legge.
3. Le spese di funzionamento della Commissione Tecnico Scientifica sono coperte da apposito stanziamento annuale non superiore ad euro 20.000.
4. Al Consigliere Giuridico compete un'indennità onnicomprensiva di funzione per il 2010 di euro 60.000 oltre oneri legge.
5. Al collaboratore del Consigliere Giuridico spetta un'indennità onnicomprensiva di funzione di euro 30.000 oltre oneri di legge.
6. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente Decreto avviene ai sensi dall'art 7, comma 1, dell'OPCM n. 3833 del 22/12/2009.

---

<sup>10</sup> Comma soppresso dall'art. 1 del DCD n. 8 del 6 maggio 2010.

<sup>11</sup> Comma soppresso dall'art. 1 del DCD n. 8 del 6 maggio 2010.

**DECRETO N° 8 del 6 Maggio 2010**

*(Modifiche al decreto commissariale n. 7 del 12 aprile 2010)*

**Articolo Unico**

1. I commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 7 del 12 aprile 2010 sono abrogati.

**DECRETO N. 9 del 6 Maggio 2010**  
*(Norme di organizzazione della Struttura Tecnica di Missione)*

**Articolo 1**

1. Al personale dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente – Area VIII – e compete il trattamento economico fisso annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito per i dirigenti di seconda fascia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente – Area VIII – biennio economico 2004 – 2005, sottoscritto il 13 aprile 2006 determinato secondo i seguenti importi:
  - a. Stipendio tabellare euro 40.129,98;
  - b. Retribuzione di posizione parte fissa euro 11.262,77;
  - c. Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), ove maturata.
  
2. I valori della retribuzione di posizione – parte variabile, da corrispondere, in tredici mensilità, ai dirigenti di II fascia con i quali vengono sottoscritti contratti individuali di lavoro a tempo determinato, a decorrere dalla data di presa servizio presso la Struttura Tecnica di Missione, al netto degli oneri riflessi a carico della Struttura medesima, sono pari ad euro 18.120,00.
  
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 2009, al personale dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici posto in posizione di comando e/o distacco, fermo restando il trattamento economico fondamentale a carico dell'Amministrazione di appartenenza, è riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento.
  
4. Ai dirigenti della Struttura Tecnica di Missione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico, della specifica qualificazione professionale ed esperienza possedute, della disponibilità ad orari disagiati e della qualità della prestazione individuale è riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato pari al 50% della retribuzione di posizione annua lorda e comunque compatibilmente con le disponibilità finanziarie. L'importo è corrisposto in due rate semestrali.

**Articolo 2**

1. Al personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato si applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici posto in posizione di comando e/o distacco, fermo restando il trattamento economico fondamentale a carico dell'Amministrazione di appartenenza, è riconosciuto il trattamento economico accessorio previsto per il personale **di prestito**<sup>12</sup> della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

<sup>12</sup> parole così sostituite dall'articolo unico del DCD n. 17 del 15 settembre 2010

3. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 2009, può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino ad un massimo di 70 ore mensili.
4. Al fine di verificare l'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale della Struttura Tecnica di Missione, i dirigenti dei singoli uffici, o in mancanza il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, rendono apposita attestazione idonea a certificare le ore effettivamente rese.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato in data 10 novembre 2009, al personale non dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione è attribuita l'indennità di specificità organizzativa.

### **Articolo 3**

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo ARAN per la concessione dei buoni pasto al personale civile del comparto Ministeri sottoscritto in data 30 aprile 1996 e dell'art. 2 dell'Accordo ARAN per l'attribuzione di buoni pasto al personale dirigente sottoscritto in data 17 gennaio 1997, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il Coordinatore ed il personale della Struttura Tecnica di Missione hanno diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa pranzo e all'attribuzione del buono pasto dell'importo di euro 7,00, così come determinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri – biennio economico 2004 – 2005 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Area I – Dirigenza – biennio economico 2004 / 2005.

### **Articolo 4**

L'uso del telefono cellulare di servizio è concesso al Coordinatore ed ai dirigenti della Struttura Tecnica di Missione, nonché al personale non dirigenziale, individuato dal Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, in ragione delle mansioni attribuite, dell'esigenze di reperibilità e dei servizi fuori sede.

In via del tutto eccezionale l'apparecchio – previa specifica abilitazione dei servizi fruiti a titolo personale (dual billing) – potrà essere utilizzato per chiamate personali, previa digitazione di apposito codice particolare, tramite il quale la chiamata sarà addebitata direttamente all'assegnatario dell'apparecchio.

### **Articolo 5**

Al fine di accelerare le procedure necessarie ad assicurare la piena operatività della Struttura Tecnica di Missione, il Coordinatore della medesima Struttura Tecnica di Missione è autorizzato ad adottare gli atti necessari, comportanti anche impegni di spesa, dandone successiva comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.

## **Articolo 6**

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente – Area I e Area VIII ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dipendente del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Ministeri.

## **Articolo 7**

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.



**DECRETO N. 10 del 20 Maggio 2010**  
*(Proroga del termine di cui al Decreto Commissariale n. 32 del 19 ottobre 2009)*

**Articolo 1**

Per le motivazioni esposte nelle premesse, il termine previsto all'art. 2 del decreto commissariale n. 7 del 20 maggio 2009 è prorogato al 30 novembre 2010.

**Articolo 2**

Il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila.

## **DECRETO N. 11 del 20 Maggio 2010**

### ***(Costituzione della Segreteria del Commissario Delegato per la Ricostruzione, della Struttura di Coordinamento Esterno ed integrazione della Segreteria della Commissione Tecnico Scientifica)***

#### **Articolo 1**

5. In ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, è costituita apposita struttura operativa che svolge tutti i compiti di carattere amministrativo inerenti le attività del Commissario Delegato per la Ricostruzione, le comunicazioni istituzionali e di funzionamento verso tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione, nonché tutte le attività connesse al coordinamento delle donazioni ed altre liberalità; alla redazione degli atti e provvedimenti di competenza del Commissario Delegato.
6. Tale struttura assume la denominazione di "Segreteria del Commissario Delegato per la Ricostruzione" il cui responsabile è individuato nella persona dell'Avv. Antonio Morgante, attuale coordinatore della Struttura Attuazione del Programma di Governo e Controllo Strategico presso il Segretariato Generale della Presidenza.
7. La Segreteria è composta dal personale attualmente in forza presso la Struttura Attuazione del Programma di Governo e Controllo Strategico del Segretariato Generale della Presidenza.
8. L'organico di cui al comma precedente è implementato fino a ulteriori cinque unità di personale da individuare tra le tipologie di cui il Commissario Delegato può avvalersi.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo decorrono dal 1° febbraio 2010.

#### **Articolo 2**

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, è costituita apposita struttura operativa che si occupa di sovrintendere al coordinamento delle Istituzioni locali, degli enti rappresentativi dei lavoratori e datoriali, delle associazioni professionali, dei diversi soggetti portatori di interessi legittimi e di tutti gli altri organismi rappresentativi che saranno coinvolti nei processi decisionali propri della ricostruzione.
2. Tale struttura assume la denominazione di "Struttura di Coordinamento Esterno" il cui responsabile è individuato nella persona dell'Avv. Enrico Mazzarelli, attuale Segretario Generale della Presidenza.
3. A tale struttura sono assegnate n. 3 unità di personale da individuare tra le tipologie di cui il Commissario Delegato può avvalersi.

#### **Articolo 3**

5. Con successiva comunicazione agli uffici regionali e alle strutture commissariali competenti il Commissario Delegato stabilisce le norme di dettaglio inerenti la composizione, il funzionamento e la disciplina applicabile alle strutture di cui agli articoli precedenti, nonché al personale alle stesse assegnato.

#### **Articolo 4**

1. Il Sig. Grazietti Armando, nato a Teramo il 26 febbraio 1986, è nominato componente della Segreteria Tecnica della Commissione Tecnico Scientifica di cui ai decreti Commissariali n. 7 del 12 aprile 2010 e n. 8 del 6 maggio 2010.
2. Al medesimo è attribuita una indennità di funzione annuale pari ad € 20.000,00 oltre oneri di legge.

#### **Articolo 5**

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli art. 1, 2 e 3 del presente decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 7, comma 2, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009.

## **DECRETO N. 12 del 3 Giugno 2010**

*(Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e ss. mm.)*

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modificazioni.

### **Articolo 2 – Natura e composizione dei consorzi**

1. I consorzi sono figure soggettive di diritto privato che agiscono in regime di diritto privato e che hanno natura assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro.

2. I consorzi sono costituiti dai titolari del diritto di proprietà e di diritto reale di uso, usufrutto o abitazione sulle unità immobiliari facenti parte di edifici inclusi in un aggregato edilizio individuato ai sensi dell'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820.

3. La titolarità del diritto reale può essere sia privata, sia mista pubblica e privata, anche a prevalenza pubblica.

4. I consorzi obbligatori sono costituiti allo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie a consentire la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'aggregato, ammessi a contributo ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio 6 giugno 2009, n. 3778, 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio 2009, n. 3790 e 3 settembre 2009, n. 3805 e s.m.i..

5. I titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono attribuire al consorzio l'esecuzione degli interventi sulle singole unità immobiliari.

6. I consorzi obbligatori sono costituiti anche con riguardo agli edifici o aggregati edilizi compresi negli ambiti oggetto dei piani di ricostruzione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Commissario delegato 9 marzo 2010, n. 3.

### **Articolo 3 – Costituzione del consorzio**

1. Il consorzio si costituisce attraverso scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione di tutti i componenti da parte del segretario comunale o suo delegato. Ai fini della sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli aderenti al consorzio possono rilasciare apposita procura notarile, anche congiuntamente, ad un unico rappresentante legale. L'atto costitutivo del consorzio è redatto in conformità allo schema-tipo riportato all'allegato 1 del presente decreto ed è depositato presso il comune ove ricade l'intervento.

2. L'atto costitutivo del consorzio deve essere sottoscritto, nel termine di 20 giorni per i comuni, elevato a 30 per il comune de L'Aquila, dalla pubblicazione sull'albo pretorio del comune competente dell'elenco degli aggregati, nel cui ambito è compreso quello oggetto del consorzio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis dell'ordinanza del presidente del Consiglio 12 novembre 2010, n. 3820 e s.m.i..

3. Ai fini della costituzione del consorzio obbligatorio, è altresì pubblicato sull'albo pretorio l'elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l'edificio o l'aggregato. Tale pubblicazione equivale a notifica ai soggetti interessati dell'invito a costituire il consorzio. Il comune ne dà ampia diffusione attraverso avvisi, manifesti e pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e su quotidiani locali.

4. I soggetti titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono formulare proposta di individuazione dell'aggregato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 7, comma 3 bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2010, n. 3820 e s.m.i.. In tale caso, l'atto costitutivo del consorzio deve essere sottoscritto con le modalità di cui al comma 1 nel termine di 20 giorni per i comuni, elevato a 30 giorni per il comune de L'Aquila, successivi all'approvazione dell'aggregato da parte del comune competente.

5. La costituzione del consorzio è valida ed efficace con la partecipazione dei titolari del diritto di proprietà che rappresentino almeno il 51% della superficie lorda coperta complessiva dell'aggregato, come definita all'art. 7, comma 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i..

6. Il comune riceve l'atto costitutivo dei consorzi costituiti e, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2 e al comma 4, pubblica sull'albo pretorio per i successivi 10 giorni l'elenco dei consorzi con l'indicazione dell'aggregato cui si riferiscono e ne dà ampia diffusione attraverso avvisi, manifesti e pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e su quotidiani locali. In detto termine, i soggetti aventi titolo di proprietà o diritto reale sulle unità immobiliari dell'aggregato, che non abbiano aderito al consorzio costituito sullo stesso, possono chiedere di aderirvi, sottoscrivendo l'atto costitutivo con le modalità di cui al comma 1.

7. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 4, il consorzio si sostituisce ad ogni effetto ai proprietari o titolari di diritto reale che, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano aderito al consorzio stesso nei termini previsti dai precedenti commi 2 e 6.

8. In ogni caso possono aderire al consorzio obbligatorio, successivamente al termine previsto al comma 5, i proprietari e titolari di diritto reale sugli immobili di cui all'art. 2, comma 2, che ne facciano richiesta al Presidente del consorzio stesso, con le modalità di cui al comma 1, previo versamento della quota consortile di cui all'art. 4 e del contributo eventualmente già erogato dal comune per l'unità immobiliare o per l'edificio.

9. I consorzi che siano già stati costituiti alla data di pubblicazione del presente decreto devono uniformarsi alle disposizioni ivi contenute.

10. In alternativa alla costituzione del consorzio obbligatorio, i titolari del diritto di proprietà su tutte le unità immobiliari del singolo aggregato individuato ai sensi dell'art. 7, commi 10 e 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., possono rilasciare procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, comma 4. Possono altresì aderire a detta procura i titolari dei diritti reali di

usufrutto, uso e abitazione sulle medesime unità immobiliari. La procura è rilasciata secondo le modalità ed i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché in conformità al modello allegato 2.

11. Al procuratore speciale si applicano la disposizione di cui all'art. 7, comma 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., le disposizioni del presente decreto che riguardano il Presidente del consorzio obbligatorio, nonché gli articoli 1387 e ss. del codice civile. La procura è conferita per la durata di tre anni, prorogabili dai sottoscrittori per periodi di uguale durata.

#### **Articolo 4 – Fondo consortile**

1. Il fondo consortile è costituito dal versamento da parte dei consorziati di quote definite sulla base delle superfici lorde complessive di cui ciascun consorziato ha la titolarità, secondo un ammontare complessivo definito dall'organo consortile competente.

2. Il fondo di cui al comma 1 è vincolato alle finalità connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 4.

#### **Articolo 5 – Organi del consorzio**

1. Costituiscono organi del consorzio:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Collegio dei revisori o il revisore unico, ove previsti nell'atto costitutivo.

#### **Articolo 6 – Assemblea e Presidente**

1. L'assemblea dei consorziati elegge un Presidente che ha la rappresentanza legale del consorzio e ne è l'amministratore con poteri di gestione ordinaria e straordinaria, esclusi i poteri riservati all'assemblea. Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere riconfermato prima della scadenza per un periodo massimo di uguale durata.

2. L'assemblea è convocata dal Presidente per deliberare sui seguenti punti:

- a) la determinazione delle quote del fondo sociale a carico dei consorziati;
- b) la scelta dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori e dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché dei tecnici necessari al recupero degli edifici danneggiati dal sisma;
- c) l'approvazione del progetto relativo agli interventi da effettuare;
- d) la scelta dell'impresa cui affidare i lavori, l'approvazione del contratto di appalto e l'accettazione del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 8;
- e) l'approvazione del rendiconto annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

3. L'assemblea delibera, entro 30 giorni dalla convocazione di cui al comma 2, sulla nomina del Presidente, nonché sui punti a) ed e) del comma 2 con tanti voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà della superficie lorda coperta complessiva dell'aggregato, come definita all'art. 7, comma 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i..

4. L'assemblea delibera sui punti b), c) e d), entro 30 giorni dalla convocazione di cui al comma 2, con tanti voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo della superficie lorda coperta di cui al comma 3. Laddove il progetto degli interventi preveda innovazioni relative alle parti comuni, ai sensi dell'art. 1120 cod. civ., l'assemblea delibera sui punti b), c) e d), con tanti voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà della superficie lorda coperta di cui al comma 3.

5. Qualora sulla stessa unità immobiliare gravino più diritti reali, ai fini del voto in assemblea la quota rappresentata è unitaria ed unico il voto. Nel caso di conflitto tra proprietario e titolare di altro diritto reale, prevale la volontà espressa dal proprietario, qualora non sia stato nominato un rappresentante comune nel consorzio.

6. La prima assemblea è convocata dal titolare della maggior superficie lorda coperta così come definita al comma 3.

7. Il Presidente convoca l'assemblea ogni volta che lo richiedano tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto della superficie lorda coperta di cui al comma 3.

#### **Articolo 7 – Collegio dei revisori o revisore unico**

1. L'atto costitutivo del consorzio può prevedere un Collegio dei revisori, costituito da tre componenti ovvero un revisore unico. La nomina è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze di cui all'art. 6, comma 3. I componenti del collegio o il revisore unico devono essere iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Tale organo ha l'onere di provvedere al controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente e certifica la correttezza delle scritture contabili e la veridicità di quanto riportato nella relazione al rendiconto.

3. In mancanza di costituzione del collegio dei revisori o del revisore unico, il rendiconto annuale e le scritture contabili devono essere asseverate dalla relazione di un revisore contabile, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

#### **Articolo 8 – Modalità di affidamento dei lavori**

1. Il consorzio è tenuto ad affidare i lavori da eseguirsi sull'aggregato in conformità alla normativa vigente, salvo eventuali deroghe da adottarsi da parte del Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 e dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753 e s.m.i..

## **Articolo 9 – Contributo e rendicontazione**

1. L'assemblea individua l'istituto di credito o assimilato presso il quale, su comunicazione del Presidente, il comune competente effettua i versamenti dei contributi riconosciuti, sia ai titolari delle unità immobiliari, sia al Presidente del consorzio, mediante bonifico bancario vincolato esclusivamente al pagamento degli oneri afferenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 4.

2. Il Presidente è responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati e dei contributi del comune per il pagamento degli oneri legati alla realizzazione degli interventi, in conformità alle delibere assembleari. E' altresì tenuto ai seguenti adempimenti:

- a) numerare progressivamente e conservare la documentazione, relativa a tutte le operazioni attive e passive effettuate;
- b) sottoscrivere il contratto di appalto con l'impresa esecutrice;
- c) tenere le scritture contabili su cui annotare cronologicamente e sistematicamente tutte le entrate e le uscite;
- d) compilare annualmente e presentare all'approvazione dell'assemblea il rendiconto finanziario.

3. Il Presidente predispone il rendiconto annuale, unitamente alla relativa relazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e lo deposita presso la sede del consorzio almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua approvazione, per essere esaminato dai consorziati. La relazione deve dimostrare i risultati della gestione sotto il profilo finanziario.

## **Articolo 10 – Durata ed estinzione**

1. La durata del consorzio deve essere indicata nello statuto, e comunque non può essere inferiore a 6 anni, salvo che l'assemblea ne deliberi la proroga o l'anticipato scioglimento in caso di anticipato raggiungimento dello scopo.

## **Articolo 11 – Obbligazioni assunte dal consorzio**

1. Per le obbligazioni assunte dal consorzio risponde lo stesso con il fondo consortile di cui all'art. 4. Rispondono, altresì, i singoli consorziati in base alle rispettive superfici lorde complessive spettanti in base al titolo posseduto; tali obbligazioni assumono la forma di obbligazioni parziali ai sensi dell'art. 1314 cod. civ..

2. Il contratto di appalto è sottoscritto dal Presidente del consorzio e dai singoli consorziati, che rispondono delle obbligazioni assunte per la propria quota.

3. Il Presidente ha il potere di gestione del contributo erogato e di tutte le somme conferite dai singoli consorziati per il pagamento degli oneri di propria spettanza legati all'intervento, in conformità alle delibere assembleari.



## **Articolo 12 – Poteri sostitutivi**

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 3, comma 2, il comune competente in base alla localizzazione dell'aggregato, ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale entro un termine di 15 giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Il potere sostitutivo dei comuni si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione temporanea degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio obbligatorio. Il commissario agisce in sostituzione del consorzio nello svolgimento di tutte le attività, anche preparatorie, connesse e strumentali, volte alla completa realizzazione degli interventi.

2. Nel caso in cui il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l'inerzia protratta dei consorziati, il Presidente invia formale diffida ai consorziati, affinché provvedano entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni. Scaduto detto termine, il Presidente ne dà notizia al comune cui spetta l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i..

3. In caso di inerzia degli organi del consorzio, comunque accertata, il comune, previa diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, inviata al legale rappresentante del consorzio, nomina un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell'organo inerte.

Allegato 1: schema-tipo di atto costitutivo del consorzio obbligatorio

Allegato 2: schema-tipo di procura speciale ad unico soggetto

## ALLEGATO 1

### *Atto costitutivo – Statuto di Consorzio obbligatorio*

#### ARTICOLO 1

##### *Oggetto e denominazione*

1. Con il presente atto è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 3 bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i. un consorzio obbligatorio tra i soggetti titolari di diritti reali immobiliari di proprietà, di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili compresi nell'aggregato edilizio n. \_\_\_\_\_ composto dagli edifici nn. \_\_\_\_\_ in (o circoscritto dalle vie \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_, individuato dal Comune di \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nel piano di ricostruzione di \_\_\_\_\_ approvato dal Comune di \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (eventuale).
2. Il consorzio ha lo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'aggregato di cui al comma 1, ammessi a contributo ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3778, 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio 2009, n. 3790 e 3 settembre 2009, n. 3805 e s.m.i..
3. Il consorzio costituito con il presente atto è denominato \_\_\_\_\_ ed ha sede in \_\_\_\_\_.
4. Il consorzio non ha scopo di lucro.

#### ARTICOLO 2

##### *Parti*

1. Il presente atto costitutivo – statuto è sottoscritto dalle seguenti parti:
  - a) sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, titolare del diritto di \_\_\_\_\_ (*proprietà o diritto reale di usufrutto/uso/abitazione*) per la quota \_\_\_\_\_ (*intera oppure del \_\_\_\_ per cento*) sull'unità immobiliare \_\_\_\_\_, corrispondente al \_\_\_\_\_ per cento della superficie lorda complessiva coperta dell'aggregato di cui all'art. 1;
  - b) sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, titolare del diritto di \_\_\_\_\_ (*proprietà o diritto reale di usufrutto/uso/abitazione*) per la quota \_\_\_\_\_ (*intera oppure del \_\_\_\_ per cento*) sull'unità immobiliare \_\_\_\_\_, corrispondente al \_\_\_\_\_ per cento della superficie lorda complessiva coperta dell'aggregato di cui all'art. 1;

c) sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, titolare del diritto di \_\_\_\_\_ (*proprietà o diritto reale di usufrutto/uso/abitazione*) per la quota \_\_\_\_\_ (*intera oppure del \_\_\_\_\_ per cento*) sull'unità immobiliare \_\_\_\_\_, corrispondente al \_\_\_\_\_ per cento della superficie lorda complessiva coperta dell'aggregato di cui all'art. 1;

d) .....

....

che rappresentano a titolo di proprietà complessivamente il \_\_\_\_\_ per cento (*non inferiore al 51%*) della superficie lorda complessiva coperta dell'aggregato, come definita dall'art. 7, comma 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., pari a \_\_\_\_\_ mq.

### **ARTICOLO 3**

#### *Nuove adesioni*

1. Possono aderire al consorzio i proprietari e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili che facciano parte di edifici inclusi nell'aggregato di cui all'art. 2 che non abbiano sottoscritto il presente atto e che ne facciano richiesta al Presidente del consorzio.
2. Sull'istanza di nuova ammissione si pronuncia l'assemblea, previa verifica del titolo, con delibera assunta a maggioranza degli intervenuti e con tanti voti che rappresentino almeno un terzo della superficie lorda complessiva coperta dell'aggregato.
3. L'adesione debitamente approvata dall'Assemblea si attua attraverso la sottoscrizione del presente atto costitutivo, secondo le modalità indicate dall'art. 7, comma 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i. L'ammissione comporta l'adesione all'atto-costitutivo e ad ogni altro atto posto in essere dagli organi del consorzio.
4. Il consorziato ammesso è tenuto al versamento al fondo consortile della quota individuata in base ai criteri di cui al successivo art. 5 e del contributo eventualmente già erogato dal comune per l'unità immobiliare.

### **ARTICOLO 4**

#### *Obblighi dei consorziati*

1. I consorziati si obbligano ciascuno per quanto di competenza all'osservanza delle disposizioni per le cui finalità il consorzio è stato costituito, di quelle contenute nel presente atto costitutivo-statuto e di ogni determinazione legittimamente assunta dagli organi consortili.

## **ARTICOLO 5**

### *Fondo consortile*

1. Il fondo consortile è costituito dal conferimento, da parte dei consorziati, di quote determinate con delibera assembleare in proporzione alle superfici lorde complessive degli immobili di cui ciascun consorziato ha la titolarità.
2. Il fondo consortile è vincolato alle finalità connesse agli interventi sugli immobili ammessi a contributo, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio 6 giugno 2009, n. 3778, 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio 2009 n. 3790, 3 settembre 2009, n. 3805, 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i.
3. L'assemblea definisce con propria deliberazione eventuali ulteriori conferimenti dovuti dai consorziati, ove necessari al conseguimento delle finalità del consorzio.

## **ARTICOLO 6**

### *Organi consortili*

1. Sono organi del consorzio:
  - a) il Presidente;
  - b) l'assemblea;
  - c) *il collegio dei revisor io il revisore unico (eventuale).*

## **ARTICOLO 7**

### *Presidente ed assemblea*

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea ed ha la rappresentanza legale del consorzio. Il Presidente esercita i poteri di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio che non siano riservati all'assemblea ed attua le delibere assembleari.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un periodo massimo di uguale durata.
3. L'assemblea elegge il Presidente ed è da questi convocata per deliberare sui seguenti punti:
  - a) la determinazione delle quote del fondo sociale a carico dei consorziati;
  - b) la scelta dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori e dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché dei tecnici necessari al recupero degli edifici danneggiati dal sisma;
  - c) l'approvazione del progetto relativo agli interventi da effettuare;
  - d) la scelta dell'impresa cui affidare i lavori, l'approvazione del contratto di appalto e l'accettazione del certificato di regolare esecuzione;
  - e) l'approvazione del rendiconto annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. L'assemblea delibera, entro 30 giorni dalla convocazione di cui al comma 3, sulla nomina del Presidente, nonché sui punti a) ed e) del comma 3 con tanti voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà della superficie lorda coperta complessiva dell'aggregato, come definita all'art. 7, comma 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i..

5. L'assemblea delibera sui punti b), c) e d), entro 30 giorni dalla convocazione di cui al comma 3, con tanti voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo della superficie lorda coperta di cui al comma 4. Laddove il progetto degli interventi preveda innovazioni relative alle parti comuni, ai sensi dell'art. 1120 cod. civ., l'assemblea delibera sui punti b), c) e d), con tanti voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà della superficie lorda coperta di cui al comma 4.

6. Qualora sulla stessa unità immobiliare gravino più diritti reali, ai fini del voto in assemblea la quota rappresentata è unitaria ed unico il voto. Nel caso di conflitto tra proprietario e titolare di altro diritto reale, prevale la volontà espressa dal proprietario, qualora non sia stato nominato un rappresentante comune nel consorzio.

7. La prima assemblea è convocata dal titolare della maggior superficie lorda complessiva, così come definita all'art. 2.

8. Il Presidente convoca l'assemblea ogni volta che lo richiedano tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto della superficie lorda coperta di cui al comma 4.

#### **ARTICOLO 8<sup>13</sup>**

##### *Collegio dei revisori*

*1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 7, comma 4. I componenti del collegio sono iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.*

*2. Il collegio dei revisori ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente e certifica la correttezza delle scritture contabili e la veridicità di quanto riportato nella relazione al rendiconto.*

##### *in alternativa*

#### **ARTICOLO 8**

##### *Revisore unico*

---

<sup>13</sup> La previsione di un collegio dei revisori o di un revisore unico è eventuale. In assenza di detta previsione, a norma dell'art. 7 delle disposizioni regolamentari, il rendiconto annuale e le scritture contabili devono essere asseverate dalla relazione di un revisore contabile, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

1. *Il revisore unico è nominato dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 7, comma 4. Il revisore è iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.*
2. *Il revisore ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente e certifica la correttezza delle scritture contabili e la veridicità di quanto riportato nella relazione al rendiconto.*

## **ARTICOLO 9**

### *Contributi e rendicontazione*

1. L'assemblea individua l'istituto di credito o assimilato presso il quale il comune è invitato, su comunicazione del Presidente, a versare i contributi riconosciuti sia ai titolari delle unità immobiliari sia al Presidente del consorzio.
2. Il Presidente è responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati e dei contributi del comune per il pagamento degli oneri legati alla realizzazione degli interventi, in conformità alle delibere assembleari. E' altresì tenuto ai seguenti adempimenti:
  - a) numerare progressivamente e conservare la documentazione, relativa a tutte le operazioni attive e passive effettuate;
  - b) sottoscrivere il contratto di appalto con l'impresa esecutrice;
  - c) tenere le scritture contabili su cui annotare cronologicamente e sistematicamente tutte le entrate e le uscite;
  - d) compilare annualmente e presentare all'approvazione dell'assemblea il rendiconto finanziario.
3. Il Presidente predispone il rendiconto annuale, unitamente alla relativa relazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e lo deposita presso la sede del consorzio almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua approvazione, per essere esaminato dai consorziati. La relazione deve dimostrare i risultati della gestione sotto il profilo finanziario.

## **ARTICOLO 10**

### *Durata ed estinzione*

1. Il consorzio ha durata pari ad anni \_\_\_\_\_ (*non inferiore a 6 anni*).
2. L'assemblea può deliberarne la proroga per ulteriori \_\_\_\_\_ anni ovvero lo scioglimento anticipato in caso di anticipato raggiungimento dello scopo, con le maggioranze previste all'art. 7, comma 4.

## **ARTICOLO 11**

### *Obbligazioni assunte dal consorzio*

1. Per le obbligazioni assunte dal consorzio risponde lo stesso con il fondo consortile di cui all'art. 5. Rispondono, altresì, i singoli consorziati in base alle rispettive superfici lorde complessive spettanti in base al titolo posseduto; tali obbligazioni assumono la forma di obbligazioni parziali ai sensi dell'art. 1314 cod. civ..

2. Il contratto di appalto è sottoscritto dal Presidente del consorzio e dai singoli consorziati, che rispondono delle obbligazioni assunte per la propria quota.

3. Il Presidente ha il potere di gestione del contributo erogato e di tutte le somme conferite dai singoli consorziati per il pagamento degli oneri di propria spettanza legati all'intervento, in conformità alle delibere assembleari.

## **ARTICOLO 12**

### *Poteri sostitutivi*

1. Nel caso in cui il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l'inerzia protratta dei consorziati, il Presidente invia formale diffida ai consorziati, affinché provvedano entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni. Scaduto detto termine, il Presidente ne dà notizia al comune cui spetta l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i..

2. In caso di inerzia degli organi del consorzio, i consorziati che rappresentino almeno un quarto della superficie lorda coperta di cui all'art. 7, comma 4 possono richiedere al comune che provveda a diffidare detti organo, affinché compiano entro un termine di 15 giorni gli adempimenti necessari al proseguimento delle attività del consorzio, e in caso di ulteriore inerzia, a nominare un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell'organo inerte.

**PROCURA SPECIALE**

**ai sensi dell'art. 7, comma 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i.**

I sottoscritti

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, titolare del diritto di proprietà per la quota \_\_\_\_\_ (intera o pari al  
\_\_\_\_\_ per cento), sull'unità immobiliare \_\_\_\_\_ facente parte dell'aggregato \_\_\_\_\_ e  
corrispondente al \_\_\_\_\_ per cento della superficie lorda complessiva di detto aggregato;

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, titolare del diritto di proprietà per la quota \_\_\_\_\_ (intera o pari al  
\_\_\_\_\_ per cento), sull'unità immobiliare \_\_\_\_\_ facente parte dell'aggregato \_\_\_\_\_ e  
corrispondente al \_\_\_\_\_ per cento della superficie lorda complessiva di detto aggregato;

3) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, titolare del diritto di proprietà per la quota \_\_\_\_\_ (intera o pari al  
\_\_\_\_\_ per cento), sull'unità immobiliare \_\_\_\_\_ facente parte dell'aggregato \_\_\_\_\_ e  
corrispondente al \_\_\_\_\_ per cento della superficie lorda complessiva di detto aggregato;

4) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, titolare del diritto di proprietà per la quota \_\_\_\_\_ (intera o pari al  
\_\_\_\_\_ per cento), sull'unità immobiliare \_\_\_\_\_ facente parte dell'aggregato \_\_\_\_\_ e  
corrispondente al \_\_\_\_\_ per cento della superficie lorda complessiva di detto aggregato;

5) .....

.....

in qualità di proprietari per le quote sopra indicate, che complessivamente corrispondono alla totalità della superficie lorda complessiva, come individuata dall'art. 7, comma 16 dell'ordinanza



del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., dell'aggregato edilizio n. \_\_ , sito in via \_\_\_\_\_ individuato dal Comune di \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_ del \_\_\_\_\_ e nel piano di ricostruzione di \_\_\_\_\_ approvato dal comune di \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (eventuale)

con il presente atto, in conformità all'art. 7, comma 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2010, n. 3820 e s.m.i., nominano e costituiscono loro procuratore speciale il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, affinché quest'ultimo svolga tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi comuni relativi all'aggregato come sopra definito, ammessi a contributo ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3778, 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio 2009, n. 3790 e 3 settembre 2009, n. 3805 e s.m.i..

Il procuratore speciale assume la rappresentanza legale dei titolari del diritto di proprietà sugli immobili sopra descritti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1387 e ss. cod. civ..

La presente procura è conferita dai sottoscrittori per la durata di 3 anni ed è prorogabile dagli stessi per periodi di uguale durata.

Al procuratore speciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., nonché le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori, relative al Presidente del consorzio, in quanto compatibili.<sup>14</sup>

Il procuratore speciale sottoscrive il presente atto per accettazione del mandato conferitogli.

Scritto, letto e confermato.

\_\_\_\_\_, addì

---

<sup>14</sup> La procura può prevedere limitazioni al potere di rappresentanza, riservando ai soggetti rappresentati alcune determinazioni, analogamente a quanto previsto in capo all'assemblea in caso di consorzio.

## **DECRETO N. 13 del 17 Giugno 2010**

### **Articolo 1**

1. Sono indette procedure selettive tese ad acquisire eventuale disponibilità all'assunzione con contratto a tempo determinato, di complessive n. 9 unità di personale. In particolare:
  - a) **SELEZIONE GIURI/CONT;**
    - n. 3 unità di personale per lo svolgimento di attività giuridico-amministrativa (Codice GIURI)
    - n. 2 unità di personale per lo svolgimento di attività giuridico-contabile (Codice CONT)
  - b) **SELEZIONE TECN/INF**
    - n. 3 unità di personale per lo svolgimento di attività tecniche (Codice TECN)
    - n. 1 unità di personale per lo svolgimento di attività informatiche (Codice INF)
2. Le procedure di selezione prevedono un colloquio. Qualora le dichiarazioni di disponibilità relative a ciascun avviso di selezione siano superiori a cento, si procederà ad individuare, in numero non superiore a cento, i candidati che verranno ammessi a partecipare al colloquio valutando i titoli, come previsto dall'articolo 5 delle rispettive procedure selettive citate, approvate al successivo articolo 3 del presente decreto.
3. La costituzione dei relativi rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è annuale e comunque non oltre lo stato di emergenza, ha luogo mediante la stipula di contratti individuali di lavoro.
4. La sede di servizio è L'Aquila.

### **Articolo 2**

1. Il Commissario Delegato per la ricostruzione procede alla stipula, con i vincitori della selezione, di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, di durata annuale e comunque non oltre lo stato di emergenza, qualora sussistano le condizioni per l'assunzione di dette risorse umane.
2. Ai vincitori della selezione compete il trattamento economico spettante ai dipendenti della Categoria A, parametro retributivo F1 del CCNL del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il predetto trattamento economico decorre dalla data di effettiva assunzione dell'incarico presso la Struttura tecnica di Missione.
4. Il vincitore della selezione che, senza giustificato motivo, non assuma l'incarico entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro, decade dall'incarico stesso.

### **Articolo 3**

1. Sono approvati gli uniti avvisi e i relativi allegati:

- a) avviso per l'acquisizione di disponibilità per l'assunzione, a tempo determinato, di complessive n. 5 unità di personale altamente qualificato, presso la Struttura Tecnica di Missione costituita a supporto del Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nominato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n.3833 e del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per lo svolgimento di attività giuridico-amministrativa (Codice GIURI) e giuridico-contabile (Codice CONT);
- b) avviso per l'acquisizione di disponibilità per l'assunzione, a tempo determinato, di complessive n. 4 unità di personale altamente qualificato, presso la Struttura Tecnica di Missione costituita a supporto del Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nominato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n.3833 e del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per lo svolgimento di attività tecniche (Codice TECN) e informatiche (Codice INF);

#### **Articolo 4**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si rimanda agli avvisi di cui al precedente articolo e alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 5**

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto si fa fronte, come disposto dall'art. 7 dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009.

## **DECRETO N. 14 del 25 Giugno 2010**

*(Proroga al 31 dicembre 2010 del termine di cui al del decreto commissariale n. 9 del 13 luglio 2009, come modificato dal decreto commissariale n.50 del 15 dicembre 2009)*

### **Articolo 1**

Per le motivazioni esposte nelle premesse, il termine previsto all'art. 2 del decreto commissariale rep. n. 9 del 13 luglio 2009, come modificato dal decreto commissariale rep. n. 50 del 15 dicembre 2009, è prorogato al 31 dicembre 2010.

### **Articolo 2**

Il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

## **DECRETO N° 15 del 9 Luglio 2010**

### ***(Conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici)***

#### **Articolo 1**

##### **(Termine di scadenza per la richiesta di primo sopralluogo di agibilità sugli edifici situati all'interno del "cratere")**

La valutazione di agibilità sismica degli edifici per i quali non sia stata ancora elaborata la scheda di primo livello di rilevamento del danno (AeDES 06/2008) viene effettuata previa formale richiesta del titolare del diritto di proprietà o di usufrutto sull'unità immobiliare interessata da depositarsi presso la SGE – Struttura per la gestione della Emergenza, c/o Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza - entro il termine perentorio del 30 agosto 2010 utilizzando la modulistica allegata al presente decreto e scaricabile dal sito [www.commissarioperlaricostruzione.it/modulistica](http://www.commissarioperlaricostruzione.it/modulistica).

#### **Articolo 2**

##### **(Conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici all'interno del "cratere")**

Al fine di concludere le attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici situati all'interno del "cratere", la richiesta di ripetizione del sopralluogo per la rettifica dell'esito di agibilità sugli edifici danneggiati dal sisma deve essere effettuata entro il termine perentorio del 30 agosto 2010 dal titolare del diritto di proprietà/usufrutto, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito di agibilità o dalla pubblicazione del medesimo esito sull'albo pretorio del comune o sul sito internet istituzionale, considerato come equivalente.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e supportata da apposita relazione redatta da un professionista abilitato, corredata da rapporto fotografico.

La decisione sull'istanza di rettifica dell'esito è subordinata all'istruttoria dell'istanza da parte dell'Area tecnica della SGE.

Quest'ultima, sulla base delle valutazioni di merito già eseguite nonché della nuova documentazione prodotta dal richiedente, valuta la necessità di procedere all'effettuazione di un nuovo sopralluogo ai fini dell'attribuzione dell'esito di agibilità definitivo dell'immobile.

La richiesta di ulteriore sopralluogo NON interrompe i termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di attribuzione di due o più esiti tra loro concordanti, di cui uno attribuito su richiesta di revisione dell'esito originario avanzata dall'interessato, non si procederà all'esame della nuova richiesta di ripetizione del sopralluogo e l'esito verrà considerato definitivo.

Analogamente non si procede all'esame della nuova richiesta di ripetizione del sopralluogo e l'esito viene considerato definitivo nei casi in cui l'istruttoria tecnica relativa alle istanze di ammissione al contributo per la riparazione o ricostruzione sia già stata conclusa dai Comuni interessati con provvedimento di concessione del contributo definitivo ovvero sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori.

### **Articolo 3**

**(Richiesta di primo sopralluogo di agibilità sugli edifici o di accertamenti successivi per gli edifici situati all'interno delle zone rosse)**

Per gli edifici che risultano ubicati all'interno delle perimetrazioni di cui all'art.2 del Decreto n.3 del Commissario delegato per la ricostruzione – presidente della Regione Abruzzo, le richieste di primo sopralluogo devono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto di perimetrazione approvato ai sensi dell'art. 3 del medesimo Decreto n.3.



**Decreto N. 16 del 2 Agosto 2010**  
*(Modifiche al Decreto Commissariale n. 3 del 9 marzo 2010)*

**Articolo unico**

Con riferimento all'Avviso pubblico del sindaco del comune di L'Aquila per la presentazione delle proposte di intervento nelle 6 aree A BREVE (ambito B della perimetrazione del Centro Storico dell'Aquila, di cui al comma 2, art. 6, Decreto Commissario delegato alla Ricostruzione n. 3, 9 marzo 2010), la data di scadenza, conseguente all'applicazione del termine di trenta giorni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010, è differita al 15 settembre 2010.



**DECRETO N. 17 del 15 Settembre 2010**  
*(Modifiche al decreto commissariale n. 9 del 6 maggio 2010)*

**Articolo unico**

All'articolo 2, comma 2, del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 9 del 6 maggio 2010, le parole: “personale di ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “personale di prestito”.

## DECRETO N. 18 del 22 Settembre 2010

*(Legge n. 24.06.2009, n. 77 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 565 del 5.10.2009 - OPCM n. 3857 del 10.03.2010.*

*Siti di discarica idonei per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi.*

**Individuazione sito ed integrazione autorizzazione regionale impianto di smaltimento con il CER 191212.)**

### DECRETA

1. di **AUTORIZZARE** il Consorzio **COGESA Srl** a smaltire presso la propria discarica per "rifiuti non pericolosi" ubicata in loc. "Noce Mattei" nel Comune di Sulmona (AQ), i rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);
2. di **SUBORDINARE** l'autorizzazione di cui al punto 1), al recepimento da parte del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, di eventuali specifiche prescrizioni ISPRA-ARTA ritenute necessarie per lo smaltimento presso l'impianto del COGESA di Sulmona, dei rifiuti provenienti da demolizioni e crolli non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);
3. di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al punto 1), ha una validità temporale connessa a:
  - validità dei singoli provvedimenti di autorizzazione;
  - permanere dello stato di emergenza nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
  - presenza di flussi di rifiuti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212)
4. di **PRESCRIVERE** il rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 17/06;
5. di **PRESCRIVERE** il rispetto delle disposizioni riferite alla gestione dei rifiuti provenienti dai crolli e dalle demolizioni secondo le OO.PP.CC.MM. emanate;
6. di **PRESCRIVERE** il rispetto degli obblighi previsti: dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD); dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006, in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
7. di **INCARICARE** gli Uffici regionali o provinciali, competenti in materia di rifiuti sulla base della legislazione vigente, a formalizzare i provvedimenti di integrazione dei codici CER e di autorizzazione al conferimento dei rifiuti, relativi al materiale derivante dalla rimozione e trattamento delle macerie;
8. di **INCARICARE** le Amministrazioni Provinciali e l'ARTA Abruzzo, territorialmente competenti, dei controlli delle attività poste in essere in esecuzione del presente decreto;
9. di dare **MANDATO**, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.L. n. 39 del 24.06.2009, convertito con Legge n. 27.06.2009, n. 77, pubblicata in G.U. 27.06.2009, n. 147, S.O., richiamata in premessa, al Dipartimento Protezione civile e Ambiente della regione Abruzzo, di procedere all'individuazione di ulteriori siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al codice CER 191212 derivanti dai crolli e dalle demolizioni, non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di trattamento, nonché di selezione e cernita degli stessi, anche tra quelli già oggetto delle indagini speditive del 20.11.2009 di cui alla relazione ISPRA, adottando, sentiti l'ISPRA e l'ARTA Abruzzo, specifici provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i..

10. di **PRESCRIVERE** che i provvedimenti emessi in materia di gestione dei materiali derivanti dalla rimozione e trattamento delle macerie siano trasmessi ai soggetti interessati ed al GICER (Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e la Ricostruzione);

11. di **TRASMETTERE**, copia del presente provvedimento al Consorzio COGESA, titolare dell'autorizzazione dell'impianto interessato dal presente decreto, alle Province, all'ARTA - Direzione Centrale ed ai Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del Mare ed al GICER (Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e la Ricostruzione);

**DECRETO N. 19 del 23 Settembre 2010**  
*(Integrazione della Commissione Tecnico – Scientifica)*

**Articolo 1**

1. Il Dott. Gaetano Caputi è nominato componente della Commissione Tecnico – Scientifica di cui ai decreti del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo – n. 7 del 12 aprile 2010 e n. 8 del 6 maggio 2010.
  
2. Al Dott. Gaetano Caputi compete l'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto n. 7 del 12 aprile 2010.

**Articolo 2**

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.

## **DECRETO N. 20 del 6 Ottobre 2010**

*(Attuazione Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010)*

### **Art. 1**

L'importo di euro 53.482.874,90, trasferito dal Dipartimento della Protezione civile ai Sindaci, per favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009 (art. 7, comma 1, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009), è trasferito dalla contabilità speciale n. 5430 alla contabilità speciale n. 5281.

### **Art. 2**

L'importo di euro 20.000.000,00 trasferito in via di anticipazione dal Dipartimento della Protezione civile al Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, sono trasferite dalla contabilità speciale n. 5430 alla contabilità speciale n. 5281.

### **Art. 3**

L'importo di euro 7.155.372,28 trasferito in via di anticipazione dal Dipartimento della Protezione civile al Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali, per la realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto "Una Chiesa per Natale" (art. 3, comma 4, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009), sono trasferite dalla contabilità speciale n. 5430 alla contabilità speciale n. 5281.

### **Art. 4**

1. Al fine di poter eseguire le necessarie regolazioni contabili fra le contabilità speciali n. 5430 e n. 5281, la Struttura di Gestione dell'Emergenza provvede a determinare e comunicare al Commissario delegato per la ricostruzione le spese sostenute dal Commissario stesso a decorrere dal 1° febbraio 2010 distintamente per le attività di demolizione, rimozione delle macerie e puntellamenti.
2. La Struttura di Gestione dell'Emergenza prosegue nell'attività di acquisizione delle rendicontazioni da parte dei Comuni per le attività di demolizione, rimozione delle macerie e puntellamenti, procedendo alle conseguenti erogazioni in favore dei Sindaci e comunicando al Commissario delegato per la ricostruzione la relativa spesa ai fini delle successive regolazioni contabili.

**DECRETO N. 21 del 15 Ottobre 2010**  
*(Compiti del Vice Commissario di cui all'art. 1, commi 1 e 2,  
dell'OPCM 3898 del 17 settembre 2010)*

**Articolo 1**

7. Il Dott. Antonio Cicchetti, nella sua qualità di Vice Commissario delegato, assicura lo svolgimento senza soluzione di continuità di ogni iniziativa utile a garantire il superamento della situazione d'emergenza.
8. In particolare, nell'espletamento di dette funzioni il Vice Commissario delegato:
  - a. pone in essere ogni utile iniziativa per superare ogni impedimento al rispetto dei tempi stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle Ordinanze citate in premessa;
  - b. sovrintende alle attività proprie di competenza della Struttura per la Gestione dell'Emergenza di cui al decreto commissariale n. 1 del 1° febbraio 2010 e n. 4 dell'11 marzo 2010;
  - c. si avvale, per l'espletamento di ogni attività di natura amministrativa relativa al funzionamento del Suo ufficio, della Segreteria di Coordinamento della stessa SGE, nonché della Segreteria del Commissario Delegato per la Ricostruzione.

**Articolo 2**

1. Il Dott. Antonio Cicchetti, nella sua qualità di Vice Commissario delegato, coadiuva il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo nella verifica dello stato di attuazione della ricostruzione e nell'impulso dell'azione commissariale per completarla in tempi certi.
2. Al fine di attuare quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, il Vice Commissario delegato esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento volte ad ottimizzare le attività di ogni ente o ufficio a qualunque titolo coinvolto nel processo della ricostruzione.

**Articolo 3**

1. Il Vice Commissario può avvalersi direttamente della Commissione Tecnico Scientifica di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009.

## **DECRETO N. 22 DEL 29 OTTOBRE 2010**

*Servizi di trasporto dedicati agli studenti dell'Università degli Studi dell'Aquila.  
Modalità organizzative ai sensi dell'art. 7 OPCM 3898 del 17 settembre 2010.*

### **ART. 1**

**(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3898 del 17 settembre 2010, di seguito Ordinanza, disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi di mobilità dedicati agli studenti iscritti presso le Facoltà dell'Università degli Studi dell'Aquila per l'anno accademico 2010 – 2011.

### **ART. 2**

**(Servizi universitari )**

1. I servizi di mobilità, di seguito anche servizi universitari, sono servizi di noleggio di autobus con conducente impiegati con corse dedicate per assicurare il collegamento tra il luogo di residenza o domicilio degli studenti universitari e le sedi della Facoltà dell'Università degli studi dell'Aquila.

2. In particolare i servizi assicurano, nel corso dell'anno accademico 2010/2011, e nel periodo di apertura delle Facoltà i seguenti collegamenti:

- 1) LINEA TERAMO/BAZZANO;
- 2) LINEA MARTINSICURO/GIULIANOVA/L'AQUILA;
- 3) LINEA SILVI/L'AQUILA;
- 4) LINEA ROSETO/L'AQUILA;
- 5) LINEA PESCARA/L'AQUILA;
- 6) LINEA MONTESILVANO/L'AQUILA;
- 7) LINEA CHIETI/L'AQUILA;
- 8) LINEA SAN SALVO/L'AQUILA;
- 9) LINEA LANCIANO/L'AQUILA transito a Bazzano;
- 10) LINEA ORTONA/L'AQUILA;
- 11) LINEA SULMONA/L'AQUILA;
- 12) LINEA AVEZZANO/BAZZANO;
- 13) LINEA AIELLI/L'AQUILA;
- 14) LINEA LECCE DEI MARSII/L'AQUILA;
- 15) LINEA FROSINONE/L'AQUILA;
- 16) LINEA CASSINO/L'AQUILA;
- 17) LINEA ATINA-SORA/L'AQUILA;
- 18) LINEA BALSORANO/L'AQUILA;
- 19) LINEA RIETI/L'AQUILA;
- 20) LINEA VILVAVALLELONGA/L'AQUILA;
- 21) LINEA CARSOLI/L'AQUILA;
- 22) LINEA VILLA S. MARIA/L'AQUILA.

3. Durante l'anno possono essere istituiti nuovi servizi universitari in ragione di una valutazione che abbia riguardo ai costi e ai benefici dell'attivazione, nel caso in cui vi sia stata una

specifica e motivata domanda di collegamento da parte dell'Università dell'Aquila e un congruo numero di richieste effettuate dagli studenti.

4. In ogni caso la spesa complessiva dei servizi istituiti ai sensi del presente regolamento non può superare la somma stanziata dall'art. 7 comma 4 dell'Ordinanza.

### **ART. 3**

#### **(Accesso ai servizi universitari)**

1. Possono accedere ai servizi universitari di cui all'art. 2 soltanto gli studenti iscritti all'Università dell'Aquila, nell'anno accademico 2010/2011, in possesso della tessera universitaria rilasciata dall'Università medesima.

2. La tessera contraddistinta da un numero progressivo a cinque cifre e la lettera U finale deve essere in corso di validità per l'anno accademico 2010/2011 e sul retro deve indicare il collegamento dichiarato dallo studente al momento del suo rilascio e coincidente con la località di residenza o domicilio e la sede delle lezioni.

3. La tessera abilita a salire soltanto sui mezzi impiegati dal noleggiatore ai cui sia stato affidato il servizio universitario che effettua il collegamento indicato sul retro.

4. Il possessore della tessera può servirsi anche dei mezzi immessi sulle linee gestite dall'A.R.P.A. s.p.a. a condizione che nel programma di esercizio di quest'ultima sia compreso in tutto o in parte il collegamento indicato sul retro. In questo caso la tessera abilita a servirsi della linea di concessione regionale soltanto per il tratto che collega le località di origine con quella di destinazione del collegamento indicato sul retro.

### **ART. 4**

#### **(Modalità di affidamento dei servizi di mobilità)**

1. I servizi universitari sono affidati con contratti di noleggio stipulati a seguito della procedura di cui al successivo articolo 7, dal Commissario Delegato e dalle aziende di trasporto di persone, di seguito noleggiatori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di noleggio di autobus con conducente e inseriti nell'elenco dei noleggiatori che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio al costo sociale di 1,10 euro a chilometro, come stabilito dall'Ordinanza, nonché il rispetto dei contenuti previsti nel contratto.

### **ART. 5**

#### **(Contenuto del contratto)**

1. Il contratto di noleggio stipulato ai sensi del precedente articolo contiene, oltre l'indicazione del percorso, degli orari nonché della sede della rimessa dei mezzi, l'espressa adesione dei noleggiatori alle modalità organizzative come definite dal presente regolamento e dirette a garantire il principio di rotazione tra i diversi operatori, qualora interessati a fornire il proprio servizio in uno stesso bacino di traffico.



2. Nel contratto il noleggiatore si obbliga a garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità del servizio con riguardo al numero dei mezzi da impiegare, all'anno di immatricolazione dei medesimi e al numero dei posti disponibili che, in relazione a ciascun collegamento, deve essere congruo a quello degli utenti da trasportare.

3. In particolare, per ciascun collegamento dovrà essere assicurata la disponibilità di due autobus con anno di immatricolazione non inferiore al 2003. Per i servizi universitari oggetto del primo, iniziale affidamento, almeno uno dei mezzi da impiegare deve avere una lunghezza non inferiore a dodici metri mentre l'altro deve avere una lunghezza non inferiore a nove metri.

4. Per disponibilità dei mezzi si intende, a norma dell'art. 2 comma 5 della L. 218/2003, il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

5. Sono cause di risoluzione del contratto per inadempimento del noleggiatore l'inosservanza della normativa sul noleggio, la mancanza dei requisiti del personale viaggiante e il mancato rispetto dei requisiti richiesti a garanzia della qualità e sicurezza del servizio.

6. All'atto della sottoscrizione del contratto di noleggio, l'azienda di trasporto deve presentare il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ai sensi di legge nonché copia dei libretti di circolazione degli autobus che intende impiegare.

## **ART. 6**

### **(Corrispettivo del contratto)**

1. Il servizio universitario oggetto del contratto di noleggio viene remunerato in ragione del costo di euro 1,10, più Iva, stabilito dall'art. 7 dell'O.P.C.M. 3898 per il numero dei chilometri – giorno di ogni singola linea.

2. E' riconosciuto, altresì, un contributo forfetario pari a euro 0,30 per km, più Iva, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasferimento dei mezzi, qualora la distanza tra la rimessa autorizzata e indicata nel contratto per ciascun collegamento e la località di origine della linea del servizio di trasporto non sia inferiore a 30 km e superiore a 70 km.

3. Al pagamento del corrispettivo stabilito nel contratto si provvede dietro presentazione della dichiarazione dei chilometri percorsi nonché della fattura che indichi il numero del contratto e il periodo di riferimento nonché del DURC relativo al periodo in cui è stato effettuato il servizio.

4. La liquidazione del corrispettivo è in ogni caso subordinata alle verifiche e ai controlli di cui all' art. 9.

## **ART. 7**

### **(Articolazioni dei servizi universitari)**

1. Ai fini del loro affidamento, i servizi universitari di cui all'art. 2 comma 2 sono distribuiti in sette bacini: cinque della regione Abruzzo individuati nella provincia di Teramo, di Pescara, di L'Aquila e nel bacino Lanciano – Vasto e due della regione Lazio, coincidenti con la provincia di Rieti e di Frosinone.

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, i servizi universitari facenti parte dello stesso bacino sono affidati ai noleggiatori inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2 che risultino avere sede legale o operativa nel medesimo bacino.

3. Qualora nel medesimo bacino, i noleggiatori inseriti nell'elenco bacino siano in numero maggiore dei servizi universitari, l'affidamento avviene a rotazione bimestrale sulla base di un calendario assegnato con sorteggio pubblico.

4. Nel caso in cui, nel medesimo bacino, il numero dei noleggiatori risulti minore o pari al numero dei servizi universitari e, alcuni di questi coincidano in tutto o in parte con i collegamenti già esistenti serviti da linee del trasporto pubblico locale, si procede all'affidamento dei servizi coincidenti in tutto o in parte con le linee di tpl alle aziende che già effettuano il collegamento, purché inserite nell'elenco di cui all'art. 4, mentre gli altri servizi sono assegnati con le modalità previste nel presente articolo.

5. In ogni caso i servizi universitari coincidenti in tutto o in parte con le linee di TPL sono effettuati utilizzando autobus ulteriori rispetto a quelli immessi sulla linea di TPL.

6. Qualora nel corso del primo iniziale affidamento, il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 8 accerti, anche per uno soltanto dei collegamenti istituiti, l'esistenza di condizioni che consentano di svolgere il servizio universitario con mezzi di dimensioni inferiori ai nove metri, può autorizzarne l'utilizzo anche nel corso della vigenza del contratto, fermo restando che per i successivi affidamenti sono invitati a partecipare al sorteggio anche i noleggiatori che, a ragione della mancata disponibilità di mezzi di dimensioni inferiori ai nove metri, sono stati inizialmente esclusi dal primo affidamento.

## **ART. 8**

### **(Responsabile del procedimento)**

1. Il Coordinatore del Tavolo per i Trasporti e la Viabilità istituito presso la Struttura di Gestione dell'Emergenza - S.G.E., ai sensi del Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 1° febbraio 2009, è individuato quale responsabile delle procedure amministrative e operative connesse e conseguenti all'attuazione del presente regolamento.

2. Con cadenza trimestrale e in ogni caso a richiesta del Commissario delegato il responsabile è tenuto a trasmettere una relazione contenente la descrizione delle azione e degli interventi resi nell'ambito delle medesime.

## **ART. 9**

### **(Vigilanza e controlli)**

1. Il coordinatore del Tavolo per i Trasporti e la Viabilità istituito presso la Struttura di Gestione dell'Emergenza - S.G.E. nomina, fra i componenti del Tavolo, le persone incaricate ad effettuare i controlli sulla regolarità dei servizi universitari e sul rispetto del presente regolamento.

2. Il coordinatore può, qualora lo ritenga necessario, integrare il gruppo preposto al controllo con personale dipendente della Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e logistica.

**ART.10**  
**(Copertura Finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con lo stanziamento, previsto dall'art. 7, comma 4 dell'Ordinanza n. 3898/2010, di euro 1.500.000,00, quali economie derivanti dai fondi già assegnati per la medesima finalità dall'art. 1, comma 5 dell'O.P.C.M. 3820 del 12 novembre 2009.

## DECRETO N. 23 del 15 Novembre 2010

*(Disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2009, n. 3803 e s.m.i.)*

### Articolo 1

1. Gli ATER predispongono e sottopongono alla preventiva approvazione del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, il Piano degli interventi per la riparazione o ricostruzione degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata.
2. I Comuni predispongono e sottopongono alla preventiva approvazione del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, il Piano degli interventi per la riparazione o ricostruzione degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata.
3. Per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 2 i Comuni possono delegare l'ATER quale soggetto attuatore, sulla base di un'apposita convenzione.

### Articolo 2

1. I soggetti attuatori, per gli edifici che comprendono solo alloggi di proprietà pubblica, predispongono quanto necessario per la progettazione e l'affidamento dei lavori, la stipula dei contratti, la direzione e la conclusione dei lavori, procedendo alla liquidazione delle conseguenti fatture e/o parcelle.
2. Nel caso di edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, i soggetti attuatori provvedono a quanto indicato nel precedente comma 1 per gli alloggi di proprietà pubblica e sulle parti comuni, nonché sugli alloggi di proprietà privata per i quali l'ATER è affidatario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.
3. Nel caso di edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, con esito di agibilità E, per i quali il soggetto attuatore è il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, l'ATER provvede ad acquisire le eventuali deleghe dei proprietari ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.
4. I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, per ciascun edificio da riparare o ricostruire, compreso nei piani di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2, l'esito di agibilità assegnato, la proprietà dei singoli alloggi, l'approvazione della progettazione, l'affidamento dei lavori e l'impresa aggiudicatrice, gli stati d'avanzamento dei lavori e la liquidazione delle spese, ai fini della loro rendicontazione.

5. Nel caso di edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, il contributo per la riparazione o ricostruzione delle parti comuni è suddiviso in una quota pubblica ed in una quota privata, ed è ripartito sulla base della incidenza della relativa proprietà. L'ATER provvede a determinare le due quote sulla base del conteggio dei millesimi o, in mancanza, sulla base delle superfici utili calcolate per ciascun alloggio.

6. I lavori sulle parti comuni di cui al comma 5 sono affidati dal soggetto attuatore individuato per l'esecuzione degli interventi sugli alloggi di proprietà pubblica.

7. Il Comune dove è situato l'edificio corrisponde il contributo dovuto per gli alloggi di proprietà privata, anche per le parti comuni, avvalendosi degli esiti istruttori trasmessi dall'ATER, secondo quanto stabilito dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009.

8. La spesa per la realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli alloggi di proprietà pubblica, nonché della quota pubblica delle parti comuni degli edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, grava sui fondi assegnati al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, sulla contabilità speciale n. 5430, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.

9. Il contributo per le parti comuni, relativo ad alloggi con esito di agibilità A, può essere integrato anche con una quota del contributo spettante per la riparazione delle singole unità immobiliari, con il consenso del proprietario, fermo restando i limiti complessivi stabiliti nell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3870 del 21 aprile 2010 ed esclusivamente se l'importo del progetto per la riparazione delle parti comuni, rispetto ad ogni unità, dovesse eccedere il limite previsto dall'articolo 1, comma 1, della stessa ordinanza n.3778/2009, per ciascuna unità immobiliare.

### **Articolo 3**

1. Per gli immobili ricadenti nei comuni fuori del cratere sismico, l'istruttoria delle pratiche per il rilascio del contributo è svolta sulla base di una perizia asseverata, completa dell'esito di agibilità e dell'attestazione del nesso di causalità diretto fra evento sismico e danno.

2. L'ATER è tenuta ad inviare l'elenco delle pratiche all'ufficio competente per territorio del Settore Politiche Ambientali, Sviluppo Territoriale e Genio Civile della Provincia, ai fini dei controlli previsti dalla Circolare del Vice Commissario delegato prot. N. 27671 del 14 luglio 2009 e relativo allegato.

### **Articolo 4**

1. I compensi per le competenze professionali sono determinati sulla base del "Protocollo di Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini professionali della regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall'evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo" del 21 luglio 2009.

2. Sono riconosciuti i corrispettivi, gli incentivi e gli oneri previsti dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

3. All'ATER è riconosciuto il compenso del 2% spettante agli amministratori di condominio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, calcolato sull'importo lordo dei lavori eseguiti su alloggi di proprietà pubblica, sulle parti comuni e su alloggi privati di cui l'ATER è affidataria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 5**

1. Le somme accreditate ai soggetti aggiudicatori all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate.

2. Alla conclusione dei lavori il soggetto aggiudicatore provvede a documentare la spesa definitiva per ciascun edificio, in modo da effettuare i dovuti conguagli.

**DECRETO N. 24 del 24 Novembre 2010**  
*(Primo programma di interventi prioritari)*

**Art. 1**

È approvata la realizzazione dei seguenti interventi pubblici ricompresi nel programma sperimentale con fattibilità a breve termine nelle sei Aree dell'Ambito B di perimetrazione della città di L'Aquila: 1. Ponte Belvedere, 2. Frana collina Belvedere, 3. Mura fronte stazione FS, 4. Ponte S.Apollonia.

Il soggetto attuatore è il Comune di L'Aquila. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 3.000.000,00;

**Art. 2.**

È approvata la realizzazione dei seguenti interventi ricompresi nel piano di interventi per gli edifici pubblici di proprietà del Comune di L'Aquila ricadenti nel centro storico, approvato con delibera della Giunta Comunale n.152 del 26 giugno 2010:

**Ambito A – Piazza della Repubblica**

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	Fabbisogno	Finanziamenti su altre fonti	Proprietà
Complesso Cinema Massimo	Corso Federico II	Cinema	€ 1.092.000		Comune

**Ambito A – Piazza Duomo**

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	Fabbisogno	Finanziamenti su altre fonti	Proprietà
Ex Palazzo del Littorio	Via Sassa, 5	Sede OO.PP.	€ 10.530.000		Comune
Monastero Santa Caterina da Siena	Via Sassa	Uffici provincia	€ 7.312.500	€ 4.000.000 Cipe 2009 € 3.312.500 Integrazione da richiedere al Cipe sul fondo infrastrutture	Comune
Teatro San Filippo	Via Cavour	Teatro	€ 2.405.000		Comune

**Ambito A – Piazza Palazzo**

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	Fabbisogno	Finanziamenti su altre fonti	Proprietà
---------------	-----------	--------------------	------------	------------------------------	-----------

Ex Convento di S.Teresa	Via Roma, 64	Sede ISA e Solisti Aquilani	€ 10.101.000		Comune
Palazzo Margherita	Piazza Palazzo	Comune	€ 11.700.000	€ 5.000.000	Comune
Palazzo Signorini-Corsi	Via Patini, 42	Comune	€ 650.000		Comune

### Ambito B - S.Maria di Farfa

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	Fabbisogno	Finanziamenti su altre fonti	Proprietà
Teatro Comunale	Piazza del Teatro, 11	Teatro	€ 12.675.000	€ 2.600.000 Donazioni	Comune
Ridotto del teatro comunale	Piazza del Teatro	Teatro	€ 416.000		Comune
Scuola De Amicis	Piazza del Teatro	Scuola materna ed elementare	€ 16.575.000	€ 940.000 donazioni	Comune
Ex liceo scientifico	Via Maiella	Uffici comunali	€ 5.824.000	€ 1.500.000 Cipe 2009	Comune
				€ 4.324.000 Integrazione da richiedere al Cipe sul fondo infrastrutture	

L'intervento sul Palazzo del Governo, anche in considerazione del suo valore simbolico, è previsto nell'ambito nella riconfigurazione architettonico-urbanistica degli spazi pubblici antistante il Palazzo medesimo. Il relativo finanziamento è proposto a valere sulle risorse del fondo infrastrutture destinate al Programma degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici nella città e nella provincia di L'Aquila, realizzati dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

Il soggetto attuatore è il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per gli interventi finanziati dal CIPE ed il Comune di L'Aquila per gli interventi finanziati a valere sui fondi assegnati con il presente decreto. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 47.074.000,00.

### Art. 3

È approvata la realizzazione degli interventi sulle reti e sugli impianti danneggiati dagli eventi sismici ricadenti nell'ambito aquilano (A.T.O. 1), nei Comuni di: Barete, Castel del Monte,



Scoppito, Capitignano, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Campotosto, Rocca di Cambio, Montereale, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Calascio e Capestrano, specificati nella nota dell'Ente d'Ambito aquilano - servizio idrico integrato, prot. n. 537 del 28 luglio 2010.

È approvata, altresì, la realizzazione dei seguenti interventi nella città di L'Aquila, proposti dalla Gran Sasso Acque s.p.a.:

#### **Ambito A – Rifacimento Infrastrutture**

Via	Rete idrica – Rete fognaria Lunghezza (ml)
Accursio	190.00
Adamo da Rottweil	30.00
Agnifili	120.00
degli Albanesi	55.00
degli Alemanni	130.00
Altonati	50.00
Amiternini	120.00
Angioina	115.00
Annunziata	110.00
Antinori	92.00
Antonelli	122.00
Antrodoco	76.00
d'Appari	93.00
delle Aquile	63.00
dell'Arcivescovado	130.00
Ardinghelli ed Arco Ardinghelli	30.00
Arischia Chiassetto	45.00
Arischia	240.00
Assergi	20.00
Atri	320.00
Avezzano	600.00
Bafile Andrea	155.00
Barete	120.00
Bargello	30.00
Battisti Cesare	36.00

di Bazzano	33.00
della Beata Antonia	50.00
della Beata Cristina	132.00
Bellisari Gaetano	260.00
Benedetti	80.00
Bominaco	136.00
delle Bone Novelle	300.00
Borgo della Rivera	400.00
Branconi	110.00
Buccio di Ranallo	200.00
Burri	133.00
Cacchi Giuseppe	158.00
Caldora Giacomo	186.00
del Calvario	65.00
Camarda	92.00
Camerini Vincenzo	67.00
Campana	34.00
del Chiassetto	56.00
Campo di Fossa	76.00
Camponeschi	96.00
Cannella Fabio	87.00
del Capro ed Arco del Capro	66.00
delle Carceri	26.00
del Cardinale	57.00
del Carmine	60.00
Cascina	202.00
Casella	58.00
Caserma Angelini	142.00
Castello	205.00
Cavalier del Popolo	100.00
Cavalieri di Malta	37.00
Cavour	86.00
Celestino V.	206.00
Cembalo di Colantonio	136.00

Cesura	102.00
Cimino	165.00
dei Ciompi ed Arco dei Ciompi	35.00
Cirillo ed Arco Cirillo	63.00
Cittaducale	90.00
dei Ciuchi Sdrucchiolo	40.00
Cola dell'Amatrice	180.00
delle Conce	20.00
Coppito	130.00
Crispomonti	250.00
dei Cuoi	13.00
della Cutrettola	36.00
de Marchi F.	140.00
del Greco F.	73.00
Donadei	112.00
vico del Drago	32.00
dei Drappieri	141.00
Dragonetti	70.00
Costa Due Stelle	70.00
del Falco	115.00
Corso Federico II	282.00
Forcona	70.00
Fortebraccio	232.00
dei Francesi	97.00
Franchi Carlo	68.00
dei Frentani	136.00
Gaglioffi	106.00
Garibaldi	360.00
del Gatto	46.00
della Genca	185.00
Gentile Vincenzo	80.00
dei Ghibellini	50.00
dei Giardini	166.00
di Gignano	108.00

Goriano Valle	230.00
delle Grazie	175.00
del Grifo	100.00
del Guastatore	60.00
del Guasto	160.00
dei Guelfi	103.00
Iacobucci Michele	175.00
dell'Indipendenza	87.00
Invalidi Di Guerra	72.00
del Leone Alato	50.00
Leosini	45.00
Lepidi	90.00
dei Lombardi	140.00
Lopardi Eminio	232.00
della Lupa ed Arco della Lupa	35.00
Lupacchini V.	60.00
Madonna del Ponte	300.00
Madonna del Soccorso	35.00
Chiassetto delle Malve	110.00
Chiassetto del Mandatario	45.00
Manselli Raul	50.00
Marrelli	91.00
dei Marsi	114.00
Martiri di Filetto	90.00
Costa Masciarelli	182.00
Massonio Salvatore	30.00
Mazzini	51.00
dei Merletti	67.00
della Mezza Luna	68.00
Micarelli Barbara	58.00
Minicuccio d'Ugolino	150.00
della Misericordia ed Arco della Misericordia	20.00
MonteGuelfi	32.00

MonteLuco	100.00
Montereale	150.00
Nardis Baldassarre	62.00
Navelli	140.00
dei Neri	78.00
Nicola da Borbona	17.00
Nicolò dell'Isola	25.00
Nuccia e vico di Nuccia	30.00
vico dell'Oratorio	31.00
vico dell'Ortica	36.00
dell'Orto Agrario	40.00
degli Ortolani	75.00
viale Ovidio	300.00
Paganica	90.00
Pallante	33.00
del Papavero	35.00
Patini	100.00
Pavesi	137.00
del Pavone	31.00
Persichetti Nicolò	50.00
Pescomaggiore	50.00
Pica Giuseppe	45.00
dei Piceni	93.00
vico di Picenze	151.00
Costa della Pinciara	60.00
Piscignola	103.00
dei Pittori ed Arco dei Pittori	27.00
Pizzodoca	56.00
Sdrucchiolo dei Poeti	24.00
Poggio Picenze	80.00
Poggio S. Maria	41.00
Porcinari	102.00
Pretatti	100.00
Corso Principe Umberto	135.00

dei Ramieri	32.00
viale Luigi Rendina	240.00
Ricci ed Arco Ricci	120.00
Rocca delle Vene	72.00
Rocca di Corno	166.00
vico dei Roiani	80.00
Roio	285.00
Romanelli	93.00
delle Rose	42.00
Rossi Generale F.	225.00
Rosso Guelfaglione	222.00
Rustici	174.00
dei Sabini	75.00
dei Sali	142.00
Sallustio	410.00
San Basilio	65.00
San Benedetto in Perillis	141.00
San Bernardino	128.00
San Carlo	33.00
San Crisante	58.00
San Domenico	34.00
San Flaviano	84.00
costa San Flaviano	32.00
San Francesco di Paola	185.00
San Gabriele dell'Addolorata	67.00
San Jacopo della Rivera	48.00
San Marciano	215.00
San Martino	212.00
San Michele	141.00
San Nicola d'Anza	70.00
San Pietro a Coppito	81.00
San Quinziano	34.00
San Silvestro	100.00
Sant'Agnese	31.00

Sant' Agostino	155.00
Sant' Amico	90.00
Sant' Andrea	135.00
Sant' Antonio Pinto	100.00
Sant' Apollonia	71.00
Sant' Elisabetta	66.00
Vico Sant' Eusanio	34.00
Santa Chiara d' Aquili	117.00
Santa Giusta	105.00
Santa Lucia	36.00
Santa Maria a Forfona	124.00
Santa Teresa	37.00
costa Santo Spirito	215.00
dei Sardi	56.00
Sassa	300.00
Saturnino	104.00
Scarabei Gradinata	16.00
degli Scardassieri	78.00
del Seminario	83.00
dei Setaioli	31.00
vicolo della Sfinge	32.00
largo Silvestro dell' Aquila	94.00
Simeonibus	66.00
Simonetto	58.00
Speranza Vincenzo	60.00
delle Stimmatine	110.00
delle Streghe	34.00
del Suffragio	50.00
Sulmona	115.00
Tempera	60.00
delle Terziarie	47.00
del Tione	32.00
Tommasi Salvatore	60.00
dei Torreggiani	50.00

Tre Marie	132.00
delle Tre Spighe	177.00
dei Veneziani	140.00
XX Settembre	1300.00
XXIV Maggio	330.00
dei Vestini	212.00
Vetusti	110.00
corso Vittorio Emanuele	472.00
della Zecca	60.00
Lunghezza totale	26912.00
	€ 22 606 080.00

#### **Ambito B – Rifacimento Infrastrutture**

Via	Rete idrica – Rete fognaria Lunghezza
dell'Addolorata	80.00
Cadorna	91.00
Castiglione	180.00
Chiarizia Carlo	83.00
Colagrande A.	108.00
viale Collemaggio	220.00
Corridoni Filippo	520.00
viale Crispi Francesco	470.00
G. D'Annunzio	280.00
Armando Diaz	138.00
viale Duca degli Abruzzi	570.00
Fonte Preturo	120.00
Forcella	120.00
Santa Maria a Forfona	70.00
Giorgetto	100.00
viale Giovanni XXIII	568.00
Gualtieri d'Ocre	450.00
della Maiella	150.00
Marinucci B.	56.00



viale Nizza	190.00
dell'Ospizio	105.00
dei Peligni	133.00
Piave	151.00
Pizzoli Ed Arco	66.00
Roma	636.00
viale San Giovanni Bosco	267.00
San Giovanni da Capestrano	57.00
San Pietro di Sassa	77.00
Santa Croce	120.00
Santa Maria degli Angeli	155.00
Signorini Corsi L.	132.00
Sinizzo	124.00
Luigi Sturzo	220.00
Tedeschi Panfilo	128.00
Verdi Giuseppe	125.00
Vittorio Veneto	141.00
Zara	105.00
	7306.00
	€ 4 546 700.00

I soggetti attuatori sono i gestori del servizio idrico integrato. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 31.484.053,00, di cui massimi euro 27.152.780,00 per gli interventi nel Comune di L'Aquila.

#### Art. 4

È approvata la realizzazione dei seguenti interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici:

Comune	Località	Denominazione
Barisciano (AQ)	Capoluogo	Cappella SS.Rosario
Capitignano (AQ)	Paterno	Chiesa di S.Apollonia
Castelli (TE)	Capoluogo	Chiesa di S. Rocco
Fagnano Alto (AQ)	Vallecupa	Chiesa di S.Donato
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa dei SS. Marciano e Nicandro

L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Paolo di Barete
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Vito
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Silvestro
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Giusta
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Maria del Ponte di Roio
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Filippo
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Margherita
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa della Madonna dell'Addolorata
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa della Misericordia
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Marciano
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Flaviano
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa S. Maria del Carmine
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Pietro di Coppito
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Agostino
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa del Crocifisso
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Chiara
L'Aquila	Capoluogo	Oratorio della Beata Antonia
L'Aquila	Capoluogo	Chiesa di S. Marco
L'Aquila	S. Gregorio	Chiesa di S. Gregorio Magno
L'Aquila	Roio Colle	Chiesa della SS. Annunziata
L'Aquila	Roio Piano	Chiesa dei SS. Marciano e Nicandro
L'Aquila	Roio Poggio	Santuario S. Maria della Croce
L'Aquila	Filetto	Chiesa di S. Maria delle Grazie
L'Aquila	Camarda	Chiesa di S. Giovanni Battista
L'Aquila	Case di Preturo	Chiesa di S. Giovanni Battista
L'Aquila	Monticchio	Chiesa di S. Nicola di Bari
L'Aquila	Arischia	Chiesa di S. Benedetto
L'Aquila	Paganica	Parrocchiale di S. Maria Assunta
L'Aquila	Paganica	Oratorio di S. Bartolomeo
Montebello di Bertona (PE)		Chiesa di S. Pietro
Montereale (AQ)	Ville di Fano	S. Maria della Neve
Montereale (AQ)	Castiglione	Chiesa di S. Giovanni Battista
Montereale (AQ)	S. Giovanni Paganica	Chiesa di S. Giovanni Battista
Ocre (AQ)		Monastero di S. Spirito
Rocca di Cambio (AQ)		Chiesa di S. Pietro
Rocca di Mezzo (AQ)		Chiesa di S. Maria ad Nives
S. Eusanio Forconese		Chiesa di S. Maria degli Angeli
S. Eusanio Forconese		Chiesa della Madonna della Pietà
San Pio delle Camere	Castelnuovo	Chiesa dei SS. Stefano e Silvestro
Tione degli Abruzzi	S. Maria del Ponte	Collegiata di S. Maria del Ponte

Il soggetto attuatore è il Vice Commissario delegato per la tutela dei Beni Culturali. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 15.000.000,00.

È approvata, altresì, la realizzazione dei lavori di recupero della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta “delle Anime Sante”, danneggiata dagli eventi sismici. Il soggetto attuatore è il Vice Commissario delegato per la tutela dei Beni Culturali. L’importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 3.250.000,00, corrispondente alla quota del 50% dei costi preventivati, a carico della parte italiana, come stabilito nell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e francese sottoscritto a Parigi il 9 aprile 2010.

#### **Art. 5**

Gli oneri finanziari del presente decreto gravano sulle risorse di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, trasferiti nella contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario Delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.

#### **Art. 6**

Il Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, procede, per ciascun intervento, all’approvazione della spesa risultante dal progetto trasmesso dal soggetto attuatore.

A seguito dell’approvazione della spesa, il soggetto attuatore è autorizzato all’espletamento delle procedure d’appalto ed all’affidamento dei lavori.

I fondi sono trasferiti ai soggetti attuatori previa rendicontazione della spesa.

#### **Art. 7**

Agli interventi ricompresi nella deliberazione della Giunta del Comune di L’Aquila n.152 del 26 giugno 2010, non indicati nei precedenti articoli e non inseriti in programmi già finanziati, è programmaticamente assegnato un finanziamento di 18.912.590,00 euro. L’onere relativo viene imputato a valere sulle risorse dell’art.14, co.1 del decreto - legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, assegnate nella disponibilità del Commissario delegato per la ricostruzione.

#### **Art. 8**

Gli oneri per la redazione dei piani di ricostruzione di cui all’art. 14, co. 5-bis del decreto legge 39/2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 77/2009, derivanti da convenzioni poste in essere dai Comuni in attuazione degli indirizzi emanati dal Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, sono imputati a valere sulle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5430 intestata allo stesso Commissario delegato, previa approvazione della spesa.

#### **Art. 9**

I soggetti istituzionali destinatari dei finanziamenti di cui al presente decreto predispongono la progettazione al fine di procedere alla gara d’appalto.

La Struttura Tecnica di Missione, sentiti i soggetti di cui al co.1, predispone il cronoprogramma della progettazione degli interventi e lo trasmette al Commissario per l’approvazione.

Decorsi inutilmente i termini indicati nel cronoprogramma di cui al co.2, il Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, previa diffida, adotta il provvedimento per l'attivazione del potere sostitutivo nei confronti del soggetto inadempiente, individuato fra quelli di cui al co. 1.

#### **Art. 10**

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, con separato provvedimento, il Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, individua le modalità organizzative e procedurali attraverso le quali è verificato l'avanzamento degli interventi programmati.

#### **Art. 11**

Il presente decreto è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero per i beni e le attività culturali.

**DECRETO N° 25 del 1 Dicembre 2010**  
*(Modifiche e integrazioni della Struttura per la Gestione dell’Emergenza)*

**Articolo 1**

1. Il dr. Roberto Petullà, Direttore Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, è nominato Coordinatore della “Struttura per la Gestione dell’Emergenza – SGE” costituita con decreto n. 1/2010 in data 1 febbraio 2010; lo stesso subentra in tutti i compiti di direzione e coordinamento attribuiti dal citato decreto al precedente coordinatore della Struttura Ing. Carlo Visca.
2. Allo stesso, in ragione dell’incarico attribuito, compete il trattamento economico accessorio previsto per il personale del Dipartimento della Protezione Civile dall’art. 22, comma 1, lettere b) e c), dell’ OPCM n. 3536 del 28 luglio 2006 come di seguito stabilito: un’indennità mensile operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno della qualifica corrispondente, indipendente dai giorni di effettivo impiego; la corresponsione fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di apposita attestazione idonea a certificare le ore e la riferibilità delle stesse ad attività emergenziale.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte, come disposto dall’art. 7 dell’OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, con le risorse di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 e della predetta OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, con risorse della Regione Abruzzo.

**Articolo 2**

1. L’ing. Silvio Liberatore è nominato, in sostituzione dell’ing Federico D’Aurelio, responsabile della Funzione n. 3 della SGE.

## **Decreto N. 26 del 2 Dicembre 2010**

### **Articolo 1: Piani di ricostruzione – Procedura di approvazione**

1. Per il solo Comune di L'Aquila il comma 2 dell'art. 6 del Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 3 del 9 marzo 2010, è sostituito dal seguente:

“2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, pubblica, per le finalità e ai sensi degli articoli 4 e 5, un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte d'intervento per i propri alloggi, entro e non oltre il 28 febbraio 2011.”

## **DECRETO N. 27 DEL 2 Dicembre 2010**

*(modalità di calcolo del limite di convenienza - art.5 comma 4 OPCM 3881/2010)*

### **Articolo 1**

**(definizione del limite di contributo di cui all'art. 5 co. 4, dell'OPCM 3881/2010)**

1. Ai fini della definizione del limite di contributo di cui all'art. 5, co. 4, dell'OPCM 3881/2010, le maggiorazioni indicate all'art. 1 della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 615 del 09 Agosto 2010 sono applicate con le seguenti precisazioni:

- a. gli adeguamenti previsti al punto 1) si applicano al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) nella percentuale massima indicata;
- b. le maggiorazioni previste alle lettere c) ed e) del punto 2) si applicano al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.);
- c. le maggiorazioni previste alle lettere a), d), f), g) del punto 2) si applicano qualora ne ricorrano le condizioni;
- d. le maggiorazioni previste alle lettere b) e h) del punto 2) non si applicano;
- e. tenuto conto, altresì, che la ricostruzione del patrimonio edilizio privato è posta in capo a soggetti diversi da quelli competenti in materia di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, dotati questi ultimi, della necessaria esperienza e capacità nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale di notevole dimensione e in grado di conseguire economie di scala, il limite massimo di costo di € 1.020,00 del C.B.N. di cui al punto 1) e il limite massimo di costo di € 1.180,00 del costo a base d'appalto (CRN) di cui al punto 2) non si applicano;

2. L'adeguamento previsto al punto 1b) e la maggiorazione prevista al punto 2c) del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) tengono luogo dell'aumento del 20% del costo di produzione di cui all'art. 5, co. 4, ultimo periodo, dell'OPCM 3881/2010.

3. Al fine di consentire la ricostruzione di un edificio di uguale volumetria a quello preesistente, le superfici, così come determinate nella Delibera di Giunta Regionale di cui al co. 1., sono altresì definite sulla base dei seguenti ulteriori elementi:

- a. la superficie utile abitabile SU ricomprende anche le superfici a destinazione d'uso commerciale, direzionale, artigianale, ricettive e ad uffici;
- b. alla superficie non residenziale SNR e alla superficie parcheggi SP non si applica il limite del 45%.

4. Nel caso di edifici in muratura portante con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, la superficie utile abitabile Su, la superficie non residenziale SNR e la superficie parcheggi SP di cui al co. 3., ai fini della definizione del limite di contributo, possono essere determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.

### **Articolo 2**

**(sostituzione edilizia – contributo concesso)**

1. Nel caso di sostituzione edilizia, il contributo è concesso in misura pari al costo risultante dal computo metrico estimativo da allegare al progetto definitivo del nuovo fabbricato redatto per l'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, o del limite di contributo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'OPCM 3881/2010, se inferiore, aumentato delle spese per l'esecuzione dei sondaggi, del costo di demolizione del fabbricato esistente e dello smaltimento dei materiali di risulta, delle spese tecniche e dell'IVA. Le spese tecniche sono determinate come indicato nei protocolli d'intesa

del 21 luglio 2009 e del 22 Gennaio 2010 tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi; le spese per l'esecuzione dei sondaggi sono determinate come indicato nella circolare del Vice Commissario delegato, protocollo n. 000484, del 5/01/2010. Al fine di assicurare il più celere avvio degli interventi di sostituzione edilizia, il contributo può essere concesso, anche a titolo provvisorio, in misura pari al minor costo determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 1 tra la superficie preesistente e quella da realizzare.

2. Il contributo, risultante dalla somma dei contributi richiesti per la riparazione delle singole unità immobiliari costituenti l'edificio e delle relative parti comuni, comunque non superiore a quello determinato al co. 1, è concesso all'amministratore o al rappresentante del condominio per la ricostruzione dell'intero edificio, anche con le modalità di cui all'art. 2 dell'OPCM 3805/2009. L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all'art. 4 dell'OPCM 3790/2009.

### **Articolo 3**

#### **(precisazioni sulle modalità di determinazione della superficie lorda degli edifici danneggiati)**

1. Ai fini della definizione della superficie coperta lorda del fabbricato, così come definita al punto 7 lettera C degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790/2009, possono essere conteggiate le superfici dei sottotetti solo nel caso in cui gli stessi rispondano ai seguenti requisiti minimi:

- a. siano accessibili;
- b. siano classificabili come "sottotetti accessibili per sola manutenzione" – Cat H1, tabella 3.1.II DM 14-01-2008 – "Norme Tecniche per le Costruzioni", in grado, quindi, di sopportare un carico distribuito pari a 0.5 kN/mq e un carico concentrato pari a 1.2 kN.



**DECRETO N. 28 del 10 Dicembre 2010**  
*(MAP Comune dell'Aquila, frazione di Paganica –  
Attuazione art. 3 della OPCM n. 3898 del 17.09.2010)*

**Art. 1**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono individuate le aree destinate alla localizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel Comune di L'Aquila in località Paganica, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi indicate al comma 1, costituisce decreto di occupazione di urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore del Comune nel quale sono localizzate le aree.
3. Ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell'immissione in possesso, l'accesso alle aree di cui al suddetto allegato 1 sarà effettuato da tecnici individuati secondo le procedure di cui alla convenzione tra Agenzia del Territorio e Commissario Delegato già richiamata in premessa a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto all'albo comunale del Comune dell'Aquila ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo.
4. Il presente decreto verrà pubblicato su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, e trasmesso al Sindaco di L'Aquila per la pubblicazione del medesimo nell'albo comunale, nonché sul sito internet del Commissario per la Ricostruzione ([www.commissarioperlaricostruzione.it](http://www.commissarioperlaricostruzione.it)) nonché nella sezione "Ricostruzione" del sito ufficiale della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it/gestione](http://www.regione.abruzzo.it/gestione) Terremoto).
5. L'efficacia del presente decreto decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale del Comune di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma nel termine di 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

## Allegato 1

Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 28 del 10 dicembre 2010

<b>AREA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SEZIONE</b>	<b>FOGLIO</b>
Area 1 – Paganica	A345	E	19
PARTICELLE 263;			

<b>AREA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SEZIONE</b>	<b>FOGLIO</b>
Area 2 – Paganica	A345	E	19
PARTICELLE 333; 2329; 2331; 2333; 2356;			

## **DECRETO N. 29 del 16 Dicembre 2010**

*(Modifiche e integrazioni della Funzione n. 5 della Struttura per la Gestione dell’Emergenza)*

### **Articolo 1**

1. A parziale modifica di quanto stabilito con il decreto di questo Commissario n. 1 del 1° febbraio 2010, i compiti delle Funzione n. 5 della SGE sono attribuiti alla Struttura Speciale di Supporto Stampa della Giunta Regionale.
2. Responsabile della Funzione n. 5 è il Direttore della Struttura Speciale di Supporto Stampa della Giunta Regionale, Dott. Alfonso Morelli.
3. La Funzione n. 5 è costituita da due Aree. La prima assume la denominazione di “Area comunicazione e rapporti con gli organi di informazione”, la seconda “Area informatica e URP”. Per ciascuna delle due aree è nominato un responsabile da individuarsi da parte del Responsabile della Funzione n. 5 tra il personale in forza alla Struttura Speciale di Supporto Stampa della Giunta Regionale.
4. L’organico previsto per la Funzione n. 5 viene individuato secondo le procedure di cui al decreto di questo Commissario n. 1 del 1° febbraio 2010.
5. Al Responsabile della Funzione n. 5, nonché a quelli delle Aree di cui al comma precedente e al personale in forza alla medesima Funzione, si applicano le maggiorazioni previste dal decreto di questo Commissario n. 1 del 1° febbraio 2010.
6. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al decreto di questo Commissario n. 1 del 1° febbraio 2010.
7. Agli oneri relativi all’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse di cui all’art. 6 del decreto di questo Commissario n. 1 del 1° febbraio 2010.

## **DECRETO N. 30 del 22 Dicembre 2010**

### **Articolo 1**

Con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo prot. n. 2316/STM del 14 dicembre 2010, il candidato dott. CIARAMELLO Massimo Emiliano è stato escluso dalla procedura tesa ad acquisire la disponibilità all'assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale per lo svolgimento di attività informatiche (Codice INF), presso la Struttura Tecnica di Missione, indetta con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 13 del 17 giugno 2010, in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera b) b.2, dell'avviso di selezione.

### **Articolo 2**

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati partecipanti alla procedura tesa ad acquisire la disponibilità all'assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale per lo svolgimento di attività informatiche (CodiceINF), presso la Struttura Tecnica di Missione, indetta con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 13 del 17 giugno 2010:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>VOTO</b>
ALOISIO	Alessandro	26/30

### **Articolo 3**

Il candidato dott. Alessandro ALOISIO, partecipante alla procedura tesa ad acquisire la disponibilità all'assunzione , a tempo determinato, di una unità di personale per lo svolgimento di attività informatiche (Codice INF), presso la Struttura Tecnica di Missione, indetta con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 13 del 17 giugno 2010, è dichiarato vincitore sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

### **Articolo 4**

Si provvederà alla costituzione del rapporto di lavoro, per il candidato vincitore della procedura selettiva, con successivo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, qualora sussistano le condizioni per l'assunzione di dette risorse umane.

## **DECRETO N. 31 del 22 Dicembre 2010**

### **Articolo 1**

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati partecipanti alla procedura tesa ad acquisire la disponibilità all'assunzione, a tempo determinato, di n. tre unità di personale per lo svolgimento di attività giuridico - amministrativa (Codice GIURI), presso la Struttura Tecnica di Missione, indetta con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 13 del 17 giugno 2010:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>VOTO</b>
FIORE	Claudia	30/30
PAOLUCCI	Alessandra	28/30
ROSSINI	Daniela	26/30
TREMI PROIETTI	Sara	25/30
DI GIOVANNI	Giuseppina	24/30

### **Articolo 2**

I sottoindicati candidati partecipanti alla procedura tesa ad acquisire la disponibilità all'assunzione , con contratto a tempo determinato, di n. tre unità di personale per lo svolgimento di attività giuridico - amministrativa (Codice GIURI), presso la Struttura Tecnica di Missione, indetta con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 13 del 17 giugno 2010, sono dichiarati vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

FIORE Claudia  
PAOLUCCI Alessandra  
ROSSINI Daniela

### **Articolo 3**

Si provvederà alla costituzione dei rapporti di lavoro, per i candidati vincitori della procedura selettiva, con successivi contratti individuali di lavoro a tempo determinato, qualora sussistano le condizioni per l'assunzione di dette risorse umane.

## **DECRETO N. 32 del 22 Dicembre 2010**

### **Articolo 1**

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati partecipanti alla procedura tesa ad acquisire la disponibilità all'assunzione, a tempo determinato, di n. due unità di personale per lo svolgimento di attività giuridico – contabile (Codice CONT), presso la Struttura Tecnica di Missione, indetta con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 13 del 17 giugno 2010:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>VOTO</b>
TIRONI	Francesca	25/30
DE SANTIS	Marco	24/30
D'ANTONIO	Laura	23/30

### **Articolo 2**

I sottoindicati candidati partecipanti alla procedura tesa ad acquisire la disponibilità all'assunzione, a tempo determinato, di n. due unità di personale per lo svolgimento di attività giuridico – contabile (Codice CONT), presso la Struttura Tecnica di Missione, indetta con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 13 del 17 giugno 2010, sono dichiarati vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

TIRONI Francesca  
DE SANTIS Marco

### **Articolo 3**

Si provvederà alla costituzione dei rapporti di lavoro per i candidati vincitori della procedura selettiva con successivi contratti individuali di lavoro a tempo determinato, qualora sussistano le condizioni per l'assunzione di dette risorse umane.

## DECRETO N. 33 del 22 Dicembre 2010

### Articolo 1

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati partecipanti alla procedura tesa ad acquisire la disponibilità all'assunzione , a tempo determinato, di n. tre unità di personale per lo svolgimento di attività tecniche (Codice TECN), presso la Struttura Tecnica di Missione, indetta con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 13 del 17 giugno 2010:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>VOTO</b>	<b>DATA DI NASCITA</b>
VALERIO	Roberta	30/30	
MANNELLA	Antonio	29/30	
FIGLIOLI	Marta	28/30	
PLACIDI	Alessia	27/30	
GENITTI	Claudia	26/30	28/12/1983
PRATICO'	Manuela Maria	26/30	27/03/1976
COSTANZA	Riccardo	25/30	15/08/1984
VIVOLA	Laura	25/30	03/01/1982
ROSSI	Alessia	25/30	19/09/1979
TAROLA	Lia	24/30	
MARCANTONIO	Gianluca	23/30	
DI CARLANTONIO	Lisa	22/30	06/08/1979
INCERTI	Luca	22/30	20/08/1975
DI EMIDIO	Antonella	22/30	06/05/1973
FANALE	Marianna	21/30	29/08/1979
COLELLA	Tommaso	21/30	11/08/1979
BACCHETTA	Gilda	21/30	25/02/1979
MILANO	Lucia	21/30	10/05/1975
OLLA	Maurizio	21/30	16/02/1971

## **Articolo 2**

I sottoindicati candidati partecipanti alla procedura tesa ad acquisire la disponibilità all'assunzione , a tempo determinato, di n. tre unità di personale per lo svolgimento di attività tecniche (Codice TECN), presso la Struttura Tecnica di Missione, indetta con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 13 del 17 giugno 2010, sono dichiarati vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

VALERIO Roberta  
MANNELLA Antonio  
FIORELLI Marta

## **Articolo 3**

Si provvederà alla costituzione dei rapporti di lavoro, per i candidati vincitori della procedura selettiva, con successivi contratti individuali di lavoro a tempo determinato, qualora sussistano le condizioni per l'assunzione di dette risorse umane.



**DECRETO N. 34 del 24 Dicembre 2010**

*(Proroga del termine per l'occupazione temporanea dell'area della cava ex Teges in località  
Pontignone del Comune di L'Aquila)*

**Articolo 1**

Per le motivazioni esposte nelle premesse, il termine previsto del decreto commissariale rep. 56 del 31 dicembre 2009, è prorogato al 31 dicembre 2011.

**Articolo 2**

Il presente decreto commissariale è trasmesso al Comune di L'Aquila, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L'Aquila e alla prefettura dell'Aquila.

## **DECRETO N. 35 del 10 Gennaio 2011**

*(Disciplina dei casi di inadeguatezza delle lavorazioni progettate)*

### **ART. 1**

1. Per gli interventi ammessi a contributo definitivo ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009, nei casi in cui il direttore dei lavori certifichi l'inadeguatezza delle lavorazioni progettate ai fini della restituzione dell'agibilità totale dell'edificio ed il titolare del contributo medesimo si rifiuti di far fronte, con risorse proprie, all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari, il Comune avvia il procedimento per la sospensione del contributo. La sospensione del contributo determina la risoluzione dei contratti posti in essere con la ditta selezionata per l'esecuzione degli interventi, con il progettista e con il direttore dei lavori.

2. Il Comune, acquisita la certificazione del direttore dei lavori di cui al comma 1, nomina una Commissione tecnica volta ad accertare:

- le cause che hanno determinato l'impossibilità di procedere agli interventi di riparazione e di miglioramento sismico in conformità del contributo definitivo riconosciuto dal Comune;

- la tempestività del direttore dei lavori e dell'Impresa a verificare, all'atto della consegna o comunque alle prime fasi dei lavori, l'inadeguatezza delle lavorazioni progettate ai fini della restituzione dell'agibilità totale dell'edificio;

- il riconoscimento delle spese per le lavorazioni eseguite, riconosciute utili dal direttore dei lavori;

- la responsabilità del progettista in ordine agli accertamenti e valutazioni preventive preordinate alla progettazione ed alla consegna dei lavori, in particolare ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, del Codice Civile.

3. La Commissione di cui al co. 2 è costituita da tre componenti, di cui uno rappresentante il Comune, con funzioni di Presidente, uno individuato fra gli iscritti all'Ordine degli ingegneri o degli architetti ed uno designato dal Dipartimento di ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno dell'Università degli Studi di L'Aquila.

4. Le spese dei componenti della commissione di cui al comma 2 sono determinate a vacazione e computate a valere sull'importo delle spese tecniche ammesse a contributo.

### **ART. 2**

1. La Commissione valuta la documentazione posta a base della determinazione del contributo definitivo concesso dal Comune e quella prodotta dal direttore dei lavori nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La Commissione, ove accerti che l'inadeguatezza delle lavorazioni progettate derivi dalla impropria imputazione del contributo definitivo alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009, fa richiesta motivata alla Struttura di Gestione dell'Emergenza di effettuare un sopralluogo al fine di redigere la nuova scheda Aedes contenente il nuovo esito di agibilità, qualora risulti incongruo quello attribuito in precedenza.

3. La Commissione, esaminati e valutati i documenti prodotti, anche sulla base di appositi sopralluoghi, riferisce su quanto indicato nell'articolo 1, comma 2, ed individua le azioni necessarie per la formulazione di una nuova domanda di contributo da parte del soggetto avente diritto.

4. La Commissione conclude i lavori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, inviata dal Comune.

5. Il contributo, concesso dal Comune entro 30 giorni dalla presentazione della nuova domanda di cui al comma 3, tiene conto degli eventuali interventi eseguiti e riconosciuti utili, ai fini dell'applicazione dei massimali previsti.

### **ART. 3**

1. Il titolare del contributo di cui all'articolo 1, ai fini della formulazione della nuova domanda di contributo, può delegare il Comune o l'ATER per l'esecuzione della progettazione e realizzazione degli interventi necessari a restituire l'agibilità totale dell'edificio.

2. Il soggetto delegato procede all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione degli interventi con le modalità previste per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

3. Il Comune concede il contributo definitivo prima dell'affidamento dei lavori, sulla base dell'istruttoria eseguita dal soggetto delegato.

### **ART 4**

1. Il Comune attiva i procedimenti necessari e conseguenti agli accertamenti ed alle verifiche di cui all'articolo 2.

2. Il Comune attiva, per il contributo definitivo rilasciato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, i controlli sulla realizzazione degli interventi, che rientrano comunque tra quelli previsti nella percentuale del 30% dell'art.4, co.1, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009.

**DECRETO N° 36 del 20 Gennaio 2011**  
*( Vice Commissario Delegato – Attuazione art. 1, comma 2,  
dell’OPCM 3898 del 17 settembre 2010 )*

**Articolo 1**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Vice Commissario delegato, al Dott. Antonio Cicchetti spetta il medesimo trattamento economico previsto dall’art. 4, comma 4, dell’OPCM 3833 del 22 dicembre 2009 per il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, con decorrenza dalla data di nomina del medesimo.
2. Allo stesso Vicecommissario spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del relativo incarico.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo trovano copertura a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

## **DECRETO N. 37 del 24 Gennaio 2011**

*(Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato n. 28 del 12 ottobre 2009, recante “Misure volte alla riduzione dell’importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”.)*

### **Articolo unico**

1. All’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 12 ottobre 2009 n. 28 le parole “per le nuove connessioni in bassa tensione con un limite massimo di 3 kW di potenza” sono sostituite dalle seguenti: “per le nuove connessioni in bassa tensione con un limite massimo di 4,5 kW di potenza”;
2. Dopo l’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 12 ottobre 2009 n. 28 è inserita la seguente lettera d):

“d) prevedono l’azzeramento dei corrispettivi per il servizio di connessione, nonché dei contributi in quota fissa relativi alla maggior tutela, per le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30 kW di potenza, per utenze relative ai servizi generali di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea organizzati in strutture di carattere condominiale e destinati ai soggetti titolari dei punti di prelievo di cui al comma 1.”
3. L’Autorità, con proprio provvedimento, determina le modalità applicative di attuazione del presente decreto.

## **DECRETO N. 38 del 28 Gennaio 2011**

*(scorrimento della graduatoria generale di merito della procedura tesa ad acquisire eventuale disponibilità all'assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 3 unità di personale per lo svolgimento di attività tecniche presso la Struttura Tecnica di Missione)*

### **Articolo 1**

Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone lo scorrimento della graduatoria generale di merito della procedura selettiva tesa ad acquisire eventuale disponibilità all'assunzione, a tempo determinato, di tre unità di personale per lo svolgimento di attività tecniche (codice TECN) presso la Struttura Tecnica di Missione – pubblicato sul B.U.R.A. straordinario n. 10 del 22 giugno 2010 per la copertura totale di complessivi n. 3 (tre) posti a tutt'oggi ancora disponibili.

### **Articolo 2**

Si provvede alla costituzione dei rapporti di lavoro, con i sotto elencati candidati, con successivi contratti individuali di lavoro a tempo determinato, qualora sussistano le condizioni per l'assunzione di dette risorse umane:

- Alessia PLACIDI, collocato al quarto posto della graduatoria generale di merito relativa alla sopra evidenziata procedura selettiva;
- Claudia GENITTI, collocato al quinto posto della graduatoria generale di merito relativa alla sopra evidenziata procedura selettiva;
- Manuela Maria PRATICÒ, collocato al sesto posto della graduatoria generale di merito relativa alla sopra evidenziata procedura selettiva.

## **DECRETO N. 39 del 28 Gennaio 2011**

*(scorrimento della graduatoria generale di merito della procedura tesa ad acquisire eventuale disponibilità all'assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 3 unità di personale per lo svolgimento di attività giuridico – amministrativa presso la Struttura Tecnica di Missione)*

### **Articolo 1**

Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone lo scorrimento della graduatoria generale di merito della procedura selettiva tesa ad acquisire eventuale disponibilità all'assunzione, a tempo determinato, di tre unità di personale per lo svolgimento di attività giuridico – amministrativa (codice GIURI) presso la Struttura Tecnica di Missione – pubblicato sul B.U.R.A. straordinario n. 10 del 22 giugno 2010.

### **Articolo 2**

Si provvede alla costituzione dei rapporti di lavoro, con il candidato Sara TREMI PROIETTI, collocato al quarto posto della graduatoria generale di merito relativa alla sopra evidenziata procedura selettiva, con successivo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, qualora sussistano le condizioni per l'assunzione di detta risorsa umana.

**Decreto n. 40 del 4 Febbraio 2011**

*(Documentazione progettuale necessaria per la richiesta di contributo di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, 3790/2009, 3881/2010)*

**Articolo unico  
(approvazione elenco)**

1. E' approvato l'elenco relativo alla documentazione progettuale da allegare alle richieste di contributo di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, 3790/2009, 3881/2010 e ss.mm.ii., allegato al presente decreto.
2. La documentazione, unitamente all'elenco stesso, deve essere consegnata in formato cartaceo e in formato PDF.
3. Il progettista certifica che la documentazione prodotta in formato PDF è copia conforme a quella in formato cartaceo.





*Il Commissario Delegato per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Abruzzo  
Struttura Tecnica di Missione*



**DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO OPCM n. 3779, 3790 e 3881**

**TIPOLOGIA DI ESITO DI AGIBILITA': B  C  E**

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FORMA CARTACEA E IN FORMATO PDF	Presente	Nota
<b>COPIA DEL PRESENTE ELENCO debitamente contrassegnato in tutti i suoi punti</b>	<input type="checkbox"/>	
A) DOMANDA con relativi moduli da allegare.	<input type="checkbox"/>	
B) PREVENTIVO DI SPESA DELL'IMPRESA con indicazione dei tempi di realizzazione (4).	<input type="checkbox"/>	
C) IN CASO DI ESITO DI AGIBILITA' DI TIPO "E" LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO E':		
1 - TIPOLOGIA "E" TRATTATA COME "B" RAFFORZATA SECONDO OPCM 3779 ANZICHE' 3790 CON LIMITE DI RAFFORZAMENTO DI 250 EURO/MQ	<input type="checkbox"/>	
2 - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO CON LIMITE DI MIGLIORAMENTO DI 400 EURO/MQ SECONDO OPCM 3790 E 3881	<input type="checkbox"/>	
3 - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO CON LIMITE DI MIGLIORAMENTO DI 600 EURO/MQ SECONDO OPCM 3790 E 3881	<input type="checkbox"/>	
4 - IMPORTO FORFETTARIO LEGGERO DI 500 EURO/MQ SECONDO ART. 5 CO. 2 OPCM 3881	<input type="checkbox"/>	
5 - IMPORTO FORFETTARIO PESANTE DI 750 EURO/MQ SECONDO ART. 5 CO. 2 OPCM 3881	<input type="checkbox"/>	
6 - RICOSTRUZIONE SECONDO OPCM 3790 E 3881	<input type="checkbox"/>	
7 - ACQUISTO SECONDO OPCM 3790 E 3881	<input type="checkbox"/>	
D) PERIZIA del professionista abilitato che contenga:	<input type="checkbox"/>	
1) RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA STRUTTURA contenente la descrizione della struttura portante dell'edificio e degli impianti;	<input type="checkbox"/>	
2) RELAZIONE SULLO STATO DI DANNO, comprensiva degli opportuni elaborati grafici che contenga la quantificazione e la descrizione del danno da sisma con indicazione degli elementi strutturali e non strutturali interessati dai danneggiamenti ed eventuale indicazione degli interventi provvisori effettuati;	<input type="checkbox"/>	
3) DICHIARAZIONE SUL NESSO DI CASUALITÀ tra il danno e l'evento sismico, se richiesta (1);	<input type="checkbox"/>	
4) ATTESTATO DI DICHIARAZIONE DI "EDIFICIO DI PARTICOLARE PREGIO STORICO ARTISTICO";	<input type="checkbox"/>	
5) DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI VINCOLO DIRETTO AI SENSI DEL DLGS 42/2004 E SS.MM.II. O COPIA DEL PROGETTO DA TRASMETTERE ALLA SOPRINTENDENZA (Art. 5 co. 7 OPCM 3881);	<input type="checkbox"/>	
6) SOLO PER PRATICHE E dichiarazione di consenso del proprietario o dell'assemblea condominiale, se l'intervento viene proposto ai sensi della OPCM 3779;	<input type="checkbox"/>	
7) RELAZIONE SUGLI INTERVENTI PREVISTI che descriva la natura e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, che illustri le motivazioni delle scelte progettuali (architettoniche, strutturali ed impiantistiche) e che indichi i risultati attesi, con indicazione puntuale delle modalità esecutive e dei tempi necessari per l'ultimazione;	<input type="checkbox"/>	
8) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO nel quale le lavorazioni siano raggruppate nelle seguenti 7 categorie:	<input type="checkbox"/>	
1) interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità ed eseguire la riparazione degli elementi danneggiati dal sisma (interventi tipo A del par.5 degli indirizzi della OPCM3790);		
2) interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma (interventi tipo B del par.5 degli indirizzi della OPCM3790);		

<p>3) interventi di ripristino conseguenti agli interventi tipo B del par.5 degli indirizzi della OPCM3790;</p> <p>4) interventi per l'adeguamento igienico sanitario dell'immobile (OPCM 3881, Art. 5 comma 1);</p> <p>5) interventi di adeguamento degli impianti danneggiati alla normativa vigente;</p> <p>6) interventi sulle chiusure opache verticali, delle strutture opache orizzontali o inclinate e delle strutture trasparenti ai valori indicati nel D.leg.vo 192/2005 e s.m.i;</p> <p>7) interventi specifici per restauri di beni artistici vincolati;</p> <p>Quadro comparativo degli interventi effettuati ricompresi nella categoria 6);</p>		
<p>9) DISTINTA DI PARCELLA PROFESSIONALE SECONDO LA CONVENZIONE;</p>	<input type="radio"/>	
<p>10) QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELL'INTERVENTO;</p> <p>Nel quadro economico devono essere riportati oltre ai totali, anche i costi per unità di superficie.</p> <p>Tale quantificazione deve essere suddivisa per ciascuna proprietà e per le parti comuni, qualora si tratti di edificio con più unità immobiliari di diversa proprietà. I costi unitari per le spese relative alle parti comuni andranno riferiti alle superfici lorde totali del fabbricato, comprensive dei sottotetti, scantinati, garage, porticati e quant'altro presente nel fabbricato (2);</p>	<input type="radio"/>	
<p>11) <i>SOLO PER PRATICHE E, SOLO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLE PARTI COMUNI</i>, quadro riepilogativo di tutte le domande di contributo dell'edificio, al fine di valutare la convenienza economica dell'intervento rispetto alla sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 5 comma 4 OPCM 3881 e del DCD n. 27/2010, corredata dei calcoli e degli elaborati grafici relativi all'individuazione delle varie tipologie di superfici;</p>	<input type="radio"/>	
<p>12) <i>SOLO NEL CASO IN CUI SI PROCEDA A SOSTITUZIONE EDILIZIA AI SENSI DEL CO 5, ART. 5 OPCM 3881</i>, RELAZIONE SULLO STATO DI CONSISTENZA DEL FABBRICATO corredata di documentazione a supporto che attesti la necessità di procedere alla demolizione e ricostruzione ricorrendo uno dei casi di cui alla OPCM 3881 art. 5 comma 5 con il calcolo della superficie complessiva secondo i criteri della delibera GR n° 615 del 09/08/2010 e del DCD n. 27/2010;</p>	<input type="radio"/>	
<p>13) <i>SOLO NEL CASO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, SOLO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLE PARTI COMUNI</i>, PROGETTO DEFINITIVO DEL NUOVO EDIFICIO E RELATIVO COMPUTO METRICO, propedeutico al rilascio del contributo definitivo (4);</p>	<input type="radio"/>	
<p>14) <i>SOLO NEL CASO IN CUI SI RICHIEDA L'ACQUISTO DI ABITAZIONE EQUIVALENTE</i>, RELAZIONE DI STIMA E CONSISTENZA DELL'IMMOBILE di proprietà secondo i criteri di cui al comma 1 art. 2 della OPCM 3790 e successivi chiarimenti del Commissario Delegato n° 14191/AG del 14/07/2010;</p>	<input type="radio"/>	
<p>15) DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA DI CONGRUITA' DEL PREVENTIVO DI SPESA DELL'IMPRESA E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (4).</p>	<input type="radio"/>	
<p>E) SCHEDE RIEPILOGATIVE INTERVENTO (una per ciascuna domanda, nel caso in cui vengano presentate più pratiche contemporaneamente) – OPCM n. 3779 , 3790 e 3881.</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>F) RAPPORTO FOTOGRAFICO ESAUSTIVO dello stato di fatto che descriva l'immobile, gli elementi strutturali e non strutturali e tutti i relativi danni oggetto di intervento con planimetria quotata in cui sia individuabile il punto di vista di ciascun scatto fotografico.</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>G) PROGETTO STRUTTURALE (5) degli interventi previsti che:</p> <p>- nel caso di <u>rafforzamento locale</u>, sia corredata degli elaborati grafici ritenuti necessari dal progettista per descrivere l'intervento (piane, sezioni, particolari costruttivi, etc) e relazione tecnica che, tra l'altro, illustri i particolari costruttivi, valuti l'entità dell'incremento di capacità locale ottenuto e le fasi di realizzazione dei lavori (punto 8 - Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui OPCM n.3779);</p> <p>- nel caso di <u>miglioramento sismico</u>, contenga tutta la documentazione tecnica prevista da norme e regolamenti nazionali e regionali per le costruzioni in zona sismica, oltre alle fasi di realizzazione degli interventi (punto 8 - Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui OPCM n.3790).</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>H) Nel caso di Sostituzione edilizia, PROGETTO DEFINITIVO e relativo COMPUTO METRICO ESTIMATIVO del nuovo fabbricato redatto per l'ottenimento dei necessari titoli abitativi o in alternativa dichiarazione di ricevere il contributo a titolo provvisorio che contenga l'indicazione delle superfici che si intende realizzare (DCD n. 27/2010).</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>I) Nei casi di tipologia di intervento C4) e C5), copia della scheda AeDES redatta dalla DIComaC con l'indicazione del danno riportato alle strutture ove disponibile, o in alternativa perizia asseverata sul livello di danno subito dal fabbricato.</p>	<input type="checkbox"/>	

(1) nel caso in cui il comune ricada in zone situate fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 28 Aprile 2009, n. 77;

(2) la suddivisione per ciascuna proprietà e per le parti comuni non è richiesta se si procede a demolizione e ricostruzione nei casi previsti dal comma 5, art. 5 dell'OPCM 3881;

(3) al calcolo della superficie complessiva dovrà essere allegata planimetria in scala adeguata di tutte le superfici che andranno a determinare il calcolo: sia delle superfici abitative piano per piano, sia delle superfici non residenziali e dei parcheggi;

(4) nel caso di sostituzione edilizia il progetto definitivo del nuovo edificio, il relativo computo metrico e il preventivo di spesa dell'impresa possono essere consegnati successivamente, insieme alla consegna del progetto definitivo del nuovo edificio per il rilascio dei necessari titoli abilitativi. In tal caso il contributo è determinato a titolo provvisorio;

(5) si tratta di copia del progetto strutturale redatto secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni.

**Decreto n. 41 del 8 Febbraio 2011**

***(Conclusioni delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici per i comuni non compresi nel co 1 art. 2 D.L. 28 Aprile 2009, n. 39)***

**Articolo 1**

**(Termine di scadenza per la presentazione delle perizie giurate / asseverate attestanti l'esito di agibilità degli edifici situati nei Comuni "fuori cratere")**

4. Al fine di concludere le attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici situati nei Comuni "fuori cratere", la perizia di cui alla circolare n. 0027671 in data 14.7.2009 del Vicecommissario delegato è consegnata al Comune entro il termine perentorio del 18 febbraio 2011.
5. I Comuni, entro il termine di 30 giorni dalla consegna di cui al comma 1, provvedono ad inviare copia delle perizie, complete dell'esito di agibilità e dell'attestazione del nesso di causalità diretto tra evento sismico e danno, all'Ufficio competente per il territorio del Settore Politiche Ambientali, Sviluppo Territoriale e Genio Civile della Provincia, ai fini dell'espletamento dei controlli previsti dalla citata circolare.

## **DECRETO N° 42 del 16 Febbraio 2011**

*(Attuazione art. 4, comma 1, decreto legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e art 8 OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010 )*

### **Articolo 1**

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è individuata la particella n. 363, foglio n. 79, del C.T. del Comune dell'Aquila quale immobile suscettibile di dismissione.
2. L'immobile di cui al comma precedente sarà destinato a finalità pubblicistiche per garantire la funzionalità degli uffici, in quanto utile alla realizzazione degli uffici della Corte d'Appello de L'Aquila.
3. Sarà assicurato il mantenimento della gratuità dell'uso del bene trasferito.

### **Articolo 2**

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto verrà sottoscritto il verbale di trasferimento di proprietà e consegna dell'immobile come sopra individuato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'amministrazione cedente - l'Agenzia del Demanio - e quelli dell'amministrazione cessionaria del cespite - il Comune dell'Aquila.
2. In deroga all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il trasferimento dei predetti beni è esente da ogni imposta o tassa prevista anche in misura fissa.
3. Il verbale di cui al comma 1 del presente articolo è titolo per le successive formalità di trascrizione, registrazione e voltura catastale a cui provvedere l'amministrazione cessionaria.

### **Articolo 3**

1. Il presente decreto verrà trasmesso al Sindaco del Comune de L'Aquila per la pubblicazione del medesimo nell'albo comunale, e sarà pubblicato sul BURA della Regione Abruzzo, sul sito internet del Commissario per la Ricostruzione ([www.commissarioperlaricostruzione.it](http://www.commissarioperlaricostruzione.it)), nonché nella sezione "Ricostruzione" del sito ufficiale della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it/gestioneTerremoto](http://www.regione.abruzzo.it/gestioneTerremoto)).

## **DECRETO N° 43 del 17 Febbraio 2011**

### **Articolo 1**

#### **(Modalità di ricostruzione di edifici distrutti con più unità immobiliari)**

1. Nel caso in cui all'interno di edifici isolati distrutti siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, e uno o più proprietari decidano di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime una abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta, prima della presentazione della richiesta di contributo relativa alle parti comuni, il condominio delibera sulle modalità di ricostruzione dell'edificio distrutto, indicando una delle seguenti opzioni:
  - a. ricostruzione dell'edificio con sagoma identica a quella dell'edificio distrutto e subentro del Comune nella proprietà delle unità immobiliari i cui proprietari si siano avvalsi della facoltà di acquisto di abitazione equivalente;
  - b. ricostruzione dell'edificio con sagoma diversa da quella dell'edificio distrutto.
2. Nel caso di cui al punto 1.a., il proprietario dell'unità immobiliare distrutta ottiene il contributo per l'acquisto o per la ricostruzione di abitazione equivalente con la contestuale cessione, a titolo gratuito, al Comune del diritto di proprietà sul predetto edificio.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del contributo definitivo sull'Albo Pretorio del Comune, il beneficiario, pena la revoca del contributo, deposita copia autentica dei rogiti notarili relativi all'acquisto dell'abitazione equivalente e alla cessione dell'unità immobiliare distrutta ovvero copia autentica del contratto di appalto di affidamento della ricostruzione dell'abitazione equivalente e rogito notarile relativo alla cessione dell'unità immobiliare distrutta.
4. Trascorsi 5 anni dalla realizzazione del nuovo immobile il Comune può porre in vendita le unità immobiliari di cui è proprietaria; gli altri proprietari presenti nell'edificio hanno diritto di prelazione sull'acquisto.
5. Nel caso di cui al punto 1.b. la restante parte dei proprietari dell'edificio delibera in merito alla sagoma e alle superfici occupate dal nuovo edificio. In tal caso è facoltà dei proprietari rimanenti realizzare, a proprie spese, una volumetria pari a quella di proprietà dei condomini che hanno deciso di avvalersi della facoltà di acquistare una nuova abitazione equivalente, previa autorizzazione comunale e nel rispetto delle vigenti norme e delle superfici e delle destinazioni d'uso originarie.
6. Nel caso di cui al punto 1.a. il limite di contributo per la realizzazione del nuovo edificio è determinato considerando le superfici dell'edificio distrutto nella loro interezza.
7. Nel caso di cui al punto 1.b. il limite di contributo per la realizzazione del nuovo edificio è determinato considerando le superfici dell'edificio distrutto, escluse le superfici delle unità immobiliari e delle relative pertinenze dei proprietari uscenti e quota delle superfici comuni del condominio determinate in proporzione ai millesimi di proprietà dei proprietari uscenti.

### **Articolo 2**

#### **(Modalità di ricostruzione di edifici distrutti ricompresi in aggregato)**

1. Nel caso in cui all'interno di edifici distrutti ricompresi in un aggregato edilizio secondo la definizione della OPCM 3820 e ss.mm.ii. siano presenti una o più unità immobiliari, e uno o più proprietari decidano di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime una abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta, prima della presentazione della richiesta di contributo relativa alle parti comuni, il consorzio delibera sulle modalità di ricostruzione dell'edificio distrutto, indicando una delle seguenti opzioni:
  - a. ricostruzione dell'edificio nel quale sono presenti unità immobiliari dei proprietari che hanno deciso di avvalersi della facoltà di acquistare una abitazione equivalente con sagoma identica a quella dell'edificio distrutto e subentro del Comune nella proprietà delle unità immobiliari i cui proprietari si siano avvalsi della facoltà di acquisto di abitazione equivalente;
  - b. ricostruzione dell'edificio con sagoma diversa da quella dell'edificio distrutto.
2. Nel caso di cui al punto 1.a., il proprietario dell'unità immobiliare distrutta ottiene il contributo per la ricostruzione o per l'acquisto di abitazione equivalente con la contestuale cessione, a titolo gratuito, al Comune del diritto di proprietà sul predetto immobile.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del contributo definitivo sull'Albo Pretorio del Comune, il beneficiario, pena la revoca del contributo, deposita copia autentica dei rogiti notarili relativi all'acquisto dell'abitazione equivalente e alla cessione dell'unità immobiliare distrutta ovvero copia autentica del contratto di affidamento della ricostruzione dell'abitazione equivalente e rogito notarile relativo alla cessione dell'unità immobiliare distrutta.
4. Trascorsi 5 anni dalla realizzazione del nuovo immobile il Comune può porre in vendita le unità immobiliari di cui è proprietaria; gli altri proprietari presenti nell'edificio o nell'aggregato hanno diritto di prelazione sull'acquisto.
5. La possibilità di optare per l'alternativa di cui al punto 1.b è subordinata al rilascio di un nulla osta da parte del Comune che indichi che la soluzione proposta è compatibile con il recupero dell'intero aggregato, anche in riferimento a esigenze di carattere urbanistico e alle previsioni dei piani di ricostruzione.
6. Nel caso di cui al precedente punto 1.b. la restante parte dei proprietari del consorzio delibera, in merito alla sagoma e alle superfici occupate dal nuovo edificio. In tal caso è facoltà dei proprietari rimanenti realizzare a proprie spese una volumetria pari a quella appartenente ai proprietari che hanno deciso di avvalersi della facoltà di acquistare una nuova abitazione equivalente, previa autorizzazione comunale e nel rispetto delle vigenti norme e delle superfici e delle destinazioni d'uso originarie.
7. Nel caso di cui al punto 1.a. il limite di contributo per la realizzazione del nuovo edificio è determinato considerando le superfici dell'edificio distrutto nella loro interezza.
8. Nel caso di cui al punto 1.b. il limite di contributo per la realizzazione del nuovo edificio è determinato considerando le superfici dell'edificio distrutto, escluse le superfici delle unità immobiliari e delle relative pertinenze dei proprietari che hanno deciso di avvalersi della facoltà di acquistare una abitazione equivalente.

**Articolo 3**  
**(Edifici distrutti con un'unica unità immobiliare)**

1. Nel caso in cui all'interno dell'edificio distrutto vi sia un'unica unità immobiliare ed il proprietario decida di avvalersi della facoltà di acquistare o ricostruire in altro sedime una abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta ai sensi dell' art. 3 co 1 lettera a del decreto legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, il contributo si ottiene con la contestuale cessione al Comune, a titolo gratuito, del diritto di proprietà sul predetto edificio e delle relative pertinenze.

#### **Articolo 4**

#### **(Maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione sulle modalità di ricostruzione dell'edificio)**

1. Le deliberazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1, aventi ad oggetto la ricostruzione degli immobili con sagoma diversa da quella dell'edificio distrutto, nonché quella di cui all'art.1 comma 5 e 2 comma 6, sono disposte dalla maggioranza dei proprietari che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio. Dal computo della maggioranza è escluso il proprietario che si è avvalso della facoltà di acquistare una abitazione equivalente.

#### **Articolo 5**

#### **(Partecipazione del Comune al condominio o al consorzio)**

1. Ove previsto, il Comune subentra ai proprietari uscenti nei condomini e nei consorzi e nomina un suo delegato che rappresenta l'ente nelle assemblee condominiali e consortili.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applica il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 23 del 15 Novembre 2010

#### **Articolo 6**

#### **(Acquisto di abitazione di diverso valore di mercato)**

1. Nel caso in cui il proprietario acquisti un'abitazione il cui valore di mercato sia maggiore di quello dell'abitazione distrutta, le eccedenze sono poste a suo carico.
2. Nel caso in cui il proprietario acquisti un'abitazione il cui valore di mercato sia inferiore a quello della dell'abitazione distrutta, decade dal diritto alla parte di contributo non utilizzata.

#### **Articolo 7**

#### **(Ricostruzione dell'abitazione su un terreno di proprietà)**

1. Nel caso in cui il proprietario ricostruisca, nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia, l'abitazione equivalente, su terreno di sua proprietà, l'erogazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all'art. 4 dell'OPCM 3790/2009.

### **Articolo 8**

#### **(Ricostruzione dell'abitazione su un terreni messi a disposizione dal Comune)**

1. Nel caso in cui, a causa di vincoli idrogeologici o di altra natura, ivi compresi quelli posti a seguito del sisma del 6 aprile 2009, risulti impossibile ricostruire l'edificio sullo stesso sedime, il proprietario può ricostruirlo su terreni concessi in proprietà dal Comune. Il proprietario ottiene la disponibilità del terreno per la ricostruzione dell'abitazione con la contestuale cessione, a titolo gratuito, al Comune del diritto di proprietà dell'edificio distrutto.
2. Il contributo è comunque concesso nei limiti di cui all'art. 5 co 4 dell'OPCM 3881/2010.
3. Le aree necessarie per le finalità di cui al comma 1 fanno parte del patrimonio del Comune ovvero sono dallo stesso acquisite per essere successivamente cedute in proprietà. Il Comune individua le predette aree entro 90 gg dalla pubblicazione del presente decreto.

### **Articolo 9**

#### **(Acquisti di cui all'art. 5, comma 8, della OPCM 3881)**

1. Il Comune, per gli obiettivi e le risorse di cui ai all'art. 5, comma 8, della OPCM 3881, può provvedere all'acquisto di immobili distrutti o gravemente danneggiati e delle relative pertinenze riconoscendo ai proprietari un corrispettivo pari al valore del terreno, individuato utilizzando i dati dell'Agenzia del Territorio, riferiti al primo semestre 2009 con indice di edificabilità calcolato sulla base della volumetria dell'edificio distrutto.

### **Articolo 10**

#### **(Casi di esclusione)**

1. La cessione di cui agli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 3, comma 1, non può essere effettuata in presenza di condoni o contenziosi in atto sulle unità immobiliari interessate, sino alla conclusione degli stessi.



## DECRETO N° 44 del 17 Febbraio 2011

### *(Adeguamento energetico degli edifici con esito di agibilità E)*

#### Articolo 1

##### **(disposizioni inerenti il miglioramento energetico degli edifici danneggiati)**

1. Per edifici classificati con esito di agibilità "E", per i quali è stata adottata la scelta di procedere alla riparazione e miglioramento sismico in ottemperanza alla OPCM 3790/2010 e relative linee di indirizzo, in considerazione delle vigenti norme sul risparmio energetico di cui al D.leg.vo 192/2005 e s.m.i. per interventi di manutenzione straordinaria, è ammissibile una ulteriore spesa, aggiuntiva a quella per la riparazione ed il miglioramento sismico non superiore a 130 €/mqSC di superficie complessiva, comprensiva di IVA e spese tecniche.
2. In ogni caso il contributo ammesso per la riparazione, miglioramento sismico, miglioramento energetico e adeguamento igienico-sanitario dell'edificio, non può essere superiore a quello stabilito dall'art. 5 co 4 dell'OPCM 3881/2010.
3. Il contributo, finalizzato all'adeguamento del valore della trasmittanza termica (U) delle strutture opache verticali, delle strutture opache orizzontali o inclinate e delle strutture trasparenti ai valori indicati nel D.leg.vo 192/2005 e s.m.i. è riconosciuto al condominio ed è determinato in funzione della Superficie Complessiva dello stesso, così come definita nella DGR n. 615 del 09/08/2010 e nel Decreto del Commissario Delegato per La ricostruzione n. 27/2010.
4. Gli interventi ammessi a contributo riguardano l'adeguamento del valore della trasmittanza termica delle tamponature e degli infissi esterni, della copertura o dell'ultimo solaio sovrastante locali abitati dell'edificio (tipicamente il solaio tra l'ultimo piano ad uso abitativo e i sottotetti), del primo solaio sottostante locali abitati (tipicamente il solaio tra le autorimesse o le cantine e il primo piano ad uso abitativo). Si deroga all'adeguamento delle strutture opache orizzontali tra gli alloggi nel caso in cui gli interventi di adeguamento dei valori della trasmittanza termica, comporti un'altezza d'interpiano inferiore ai valori minimi.
5. Il contributo viene erogato solo nel caso in cui per tutti gli elementi sopra citati si raggiungano i valori indicati nel D.leg.vo 192/2005 e s.m.i.
6. Il contributo viene erogato solo fino a copertura dell'importo dei lavori necessari all'adeguamento energetico; nel caso in cui l'importo del contributo non sia sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, la parte eccedente resta a carico del richiedente, il quale può usufruire per tale quota delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
7. In fase di richiesta del contributo dovrà essere fornito apposito computo metrico con dettaglio analitico dei singoli elementi sui quali si interviene, ed eventuale quadro comparativo nel caso in cui tali elementi siano interessati anche da lavorazioni inerenti la riparazione del danno ed il miglioramento sismico.
8. E' possibile integrare le domande di contributo già presentate in riferimento ai contenuti del presente articolo anche nel caso in cui sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, ma comunque prima della fine dei lavori. Al fine di definire nel più breve tempo possibile la richiesta di contributo, le integrazioni alle domande già presentate devono pervenire al Comune non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente decreto. Il Comune, verificata la congruità delle integrazioni presentate, emette il provvedimento di concessione del contributo definitivo, annullando quello eventualmente già rilasciato.

**DECRETO N° 45 del 17 Febbraio 2011**  
*(Edifici di particolare pregio storico artistico – limite di contributo)*

**Articolo 1**

**(disposizioni inerenti il limite di contributo per edifici di particolare pregio storico artistico)**

1. Per gli edifici di interesse storico artistico, di cui all'art. 21, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, per i quali sono previsti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, il progettista designato dall'amministratore o dal rappresentante del condominio, o dal presidente del consorzio nel caso in cui l'edificio è ricompreso in un aggregato edilizio secondo la definizione della OPCM 3820/2009 e ss.mm.ii., ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal suddetto articolo, documenta redigendo un'apposita relazione asseverata, l'esistenza dei requisiti necessari a qualificare di particolare pregio storico artistico l'edificio per cui predispone la documentazione progettuale e propone la percentuale di incremento. La relazione è trasmessa al Comune nel cui territorio è sito l'immobile per il successivo inoltro alla Commissione di cui al co 2.
2. Al fine di verificare l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 e l'ammontare della percentuale d'incremento proposto, è istituita, con decreto del Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo, una Commissione composta dal rappresentante del Comune nel cui territorio è localizzato l'immobile di particolare pregio storico artistico, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici designati dal Direttore Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici, da un esperto di restauro e risanamento conservativo e da un esperto di storia dell'architettura designati dalla Struttura Tecnica di Missione per la ricostruzione, da un rappresentante dell'Ordine degli Architetti e un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di appartenenza del Comune. I compensi sono determinati a vacazione e computati a valere sul contributo definitivo concesso dal Comune.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati i componenti della Commissione di cui al comma 2, con i relativi supplenti.
4. La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte del Comune, rilasciando una dichiarazione di "edificio di particolare pregio storico artistico" valida ai soli fini della quantificazione dell'incremento del limite di contributo di cui all'art. 21, comma 1, dell'OPCM n. 3917/2010, nel quale sia esplicitato l'incremento unitario concesso, anche in percentuale.
5. Nel corso dell'istruttoria la Commissione può richiedere una sola volta ulteriore documentazione direttamente al progettista, che la consegna entro i successivi 10 giorni; decorso inutilmente tale termine, l'incremento si intende negato e la pratica definitivamente archiviata. La Commissione comunica tempestivamente al Comune l'esito delle istruttorie, che le trasmette ai progettisti.
6. Se l'edificio di pregio è ricompreso in un aggregato edilizio ai sensi della OPCM n. 3820/2009 e ss.mm.ii., la Commissione si esprime sull'intero aggregato, individuando l'insieme degli edifici di pregio all'interno dello stesso anche in riferimento a esigenze di carattere urbanistico, alle previsioni dei piani di ricostruzione e alle modalità di recupero dell'aggregato stesso.

**Articolo 2**  
**(determinazione dell'incremento del limite di contributo)**

1. L'incremento di cui all'art. 21, comma 1, dell'OPCM n. 3917/2010 è determinato da:
  - a) un'aliquota non superiore a 25 punti su 60 individuata in funzione dell'estensione e del maggior costo di interventi specifici, nel caso in cui nell'edificio siano presenti elementi di pregio quali orizzontamenti a volta, in legno o comunque di particolare complessità costruttiva o rappresentativi delle tipologie costruttive locali, vani con dimensione minore in pianta non inferiore a sette metri, ambienti comuni quali porticati, androni d'ingresso, scalinate, corridoi con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse, stucchi, affreschi, decori lapidei ed altri elementi decorativi;
  - b) un'aliquota individuata al fine di considerare le altezze di interpiano nel caso in cui queste siano maggiori dell'altezza di riferimento  $h_r$  pari a 3,20 metri. Tale aliquota è pari al rapporto tra la differenza tra l'altezza d'interpiano  $h_i$  e l'altezza di riferimento  $h_r$ , e l'altezza di riferimento  $h_r$ :  $[(h_i - h_r) / h_r]$ . Si definisce altezza d'interpiano quella misurata tra l'estradosso di un solaio e l'estradosso del solaio del piano superiore; l'altezza d'interpiano  $h_i$  è determinata effettuando una media delle altezze d'interpiano dei vari locali dell'edificio pesata con le superfici dei locali stessi; nel caso di coperture a falde, l'altezza di interpiano è determinata facendo riferimento all'altezza media della copertura.
2. Le aliquote di cui alle lettere a) e b) del co 1 sono cumulabili e la loro somma non può eccedere il limite massimo di cui all'art. 21, comma 1, OPCM n. 3917/2010.
3. Gli edifici realizzati nel corso del XX secolo sono considerati di particolare pregio storico artistico qualora sia documentabile la ricerca per l'innovazione dei caratteri tecnici, sociali ed estetici della produzione edilizia, con particolare riferimento ai valori intrinseci del manufatto, al valore di modello da individuare nelle relazioni stabilite tra l'edificio stesso ed altri appartenenti al medesimo ambito storico e localizzativo, al valore di antecedente da individuare nell'impatto suscitato nella produzione edilizia successiva.

**DECRETO N° 46 del 02 Marzo 2011**

*(Nomina di un esperto in campo giuridico ai sensi dell'art 12, commi 1 e 2, dell'OPCM3923 del 18febbraio2011)*

**Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, al fine di assicurare il necessario supporto al coordinamento dei tavoli istituzionali, nonché per coordinare e controllare i processi e le attività poste in essere da tutti i soggetti coinvolti nell'opera di ricostruzione e di assistenza alla popolazione, è disposto l'avvalimento a favore del Commissario Delegato per la Ricostruzione e del Vice Commissario Delegato del Dr. Gianlorenzo Piccioli, Presidente Vicario della Corte di Appello di L'Aquila, collocato a riposo, nella sua qualità di esperto con alta specialità in campo giuridico.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, il Dr. Gianlorenzo Piccioli è assunto con contratto a tempo determinato in deroga agli art. 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., nell'ambito delle unità e con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e s.i.
3. Il trattamento economico che spetta al Dr. Gianlorenzo Piccioli, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, è pari ad euro 60.000,00 annui.

## **DECRETO N° 47 del 02 Marzo 2011**

### ***(Modifiche e Integrazioni della Funzione n. 3 e della Funzione n. 5 della Struttura per la Gestione dell'Emergenza)***

#### **Articolo 1**

1. A parziale modifica di quanto stabilito con il decreto di questo Commissario n. 1 del 1° febbraio 2010, i compiti della Funzione n. 5 della SGE, per la gestione delle reti e dell'hardware relativi ai servizi informatici sono attribuiti alla Funzione n. 3 (Area Volontariato, logistica e mezzi, TLC, Beni Strumentali) della Struttura per la Gestione dell'Emergenza.

#### **Articolo 2**

1. Sono nominati responsabili delle due aree della Funzione n. 5, rispettivamente, la Dr.ssa Catia Scolta ("Area comunicazione e rapporti con gli organi di informazione"), e il Dr. Carlo Gizzi ("Area Informatica e URP").
2. All' "Area Informatica e URP", per le competenze relative alla "Informatica", fanno capo tutte le attività di comunicazione, redazione dei testi e gestione del sito istituzionale del Commissario Delegato, nonché quelle relative alle nuove forme di comunicazione.

#### **Articolo 3**

1. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al decreto di questo Commissario n. 1 del 1° febbraio 2010.
2. Tutte le variazioni dell'organigramma necessarie ai fini dell'applicazione del presente decreto, avvengono secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 6, del decreto commissariale n.1 del 1° febbraio 2010.

#### **Articolo 4**

1. Agli oneri relativi all'applicazione del presente decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 6 del decreto di questo Commissario n. 1 del 1° febbraio 2010.

## **DECRETO N° 48 del 10 Marzo 2011**

*(Sistema informatico per la rendicontazione conforme alla circolare n° 4 del Ministero dell'economia e finanze - RGS -IGF - Uff. XV - n° 23364 del 15 febbraio 2011)*

### **Art. 1**

1. Le somme trasferite tra le contabilità speciali n. 5430 e n. 5281, entrambe intestate al Commissario delegato per la ricostruzione, sono rendicontate dalla Struttura beneficiaria del trasferimento alla Struttura ordinante il trasferimento, che, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le somme trasferite dalla contabilità speciale n. 5430 alle contabilità speciali intestate al vice-Commissario per la tutela dei beni culturali ed al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, sono rendicontate dagli Uffici beneficiari del trasferimento alla Struttura ordinante il trasferimento, che, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le somme trasferite dalle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 agli Enti locali ed agli altri soggetti pubblici, interessati alla ricostruzione, sono rendicontate alla Struttura ordinante il trasferimento, previo inserimento dei dati e degli atti in un archivio informatico da realizzare a cura del soggetto pubblico beneficiario del trasferimento.

### **Art. 2**

1. Ai fini della realizzazione dell'archivio informatico di cui al precedente art. 1, comma 3, il Comune di L'Aquila, in collaborazione con la Struttura di Gestione dell'Emergenza e con la Struttura Tecnica di Missione, sulla base dei dati dello stesso Comune già digitalizzati, integrati con quelli indicati nelle linee guida per i controlli antimafia e con altri che dovessero rilevarsi necessari, provvede a redigere le specifiche tecniche, economico-finanziarie e procedurali, ai fini dell'affidamento dei servizi informatici finalizzati ad archiviare i dati e gli atti necessari alla rendicontazione, nonché alla formazione, in via automatica, del modello di riscontro contabile e del fascicolo documentale allegato da inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il prodotto informatico di cui al comma 1 costituisce lo standard di rendicontazione anche per gli altri soggetti pubblici.
3. Il Comune di L'Aquila è autorizzato all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 163 /2006, anche con le deroghe previste per il Commissario delegato per la ricostruzione dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e n. 3833 del 22 dicembre 2009.
4. I prodotti informatici forniti in esecuzione dell'affidamento di cui al comma 3 dovranno essere compatibili ed integrabili con gli altri sistemi informatici e le banche dati in uso da parte del Comune di L'Aquila, garantendone il trasferimento automatico dei dati.
5. Il prodotto informatico di cui al comma 1, acquisito dal Comune di L'Aquila, è reso disponibile all'utilizzo da parte degli altri soggetti pubblici.

### **Art.3**

1. Al fine di procedere al trasferimento dei dati digitalizzati, esistenti presso i soggetti pubblici, nel supporto informatico di cui all'art. 2, comma 1, nonché per inserire gli ulteriori dati e gli atti documentali necessari alla rendicontazione, i Comuni sono autorizzati ad avvalersi di soggetti esterni.

#### **Art 4**

1. Gli oneri conseguenti al finanziamento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 sono a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n.77, per la quota non imputabile a valere sui fondi di cui all'articolo 23, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010.

#### **Art 5**

1. Le somme erogate ai Comuni a titolo di anticipazione dal Dipartimento della Protezione Civile, dopo l'evento sismico, destinate alla riparazione degli edifici ed agli altri interventi, provvisori e di emergenza, rimangono nella disponibilità dei Comuni per garantire la copertura finanziaria ed i pagamenti degli interventi in corso, fermo restando l'obbligo di rendicontazione previsto dal decreto Commissariale n. 20 del 6 ottobre 2010.
2. Nel predisporre i trasferimenti dei fondi dalle contabilità speciali intestate al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, ai Comuni, sulla base della rendicontazione delle spese esibita, si provvede a reintegrare la quota di anticipazione corrisposta, di cui al comma 1, in aggiunta alla spesa rendicontata.
3. Il reintegro dell'anticipazione di cui al comma 2 è subordinato alla documentazione di esigenze di intervento, che eccedano l'importo dell'anticipazione.

#### **Art 6**

1. Per i profili di validazione degli atti conseguenti all'utilizzazione dei prodotti informatici di cui all'art. 2, comma 1, il presente decreto è trasmesso al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Art 7**

1. Il presente decreto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo, per il tramite della ragioneria provinciale dello Stato di L'Aquila.

## **DECRETO N° 49 del 14 Marzo 2011**

*(Realizzazione del Polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed individuazione del Soggetto attuatore)*

### **Articolo 1**

1. Il Sindaco del Comune di Barisciano (AQ) in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009, è autorizzato a realizzare il "Polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009".
2. La Struttura di Gestione dell'Emergenza e il Tavolo di Coordinamento per lo Smaltimento e Recupero delle Macerie rendono disponibile al soggetto attuatore di cui al comma precedente tutta la documentazione inerente le attività poste in essere sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Articolo 2**

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, stimati in € 5.000.000,00, si fa fronte con le risorse assegnate dall'articolo 13, comma 9, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010.



## **DECRETO N° 50 del 14 Marzo 2011**

*(Attuazione art. 8, comma 2, decreto legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77)*

### **Articolo 1**

#### **(Commissione)**

1. Al fine di dare attuazione all'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è costituita una Commissione per l'individuazione dei progetti da finanziare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato o dei rispettivi enti di appartenenza dei singoli componenti, composta da tre membri, dei quali uno designato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle le politiche per la famiglia, uno dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, ed uno designato dal Direttore dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte da personale messo a disposizione dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

### **Articolo 2**

#### **(Progetti ammessi alla valutazione)**

3. I Comuni, di cui ai decreti commissariali n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, in forma singola o associata, presentano al Commissario Delegato per la Ricostruzione progetti conformi alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I progetti devono pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, Via della Mercede 9, 00187 Roma, entro il termine perentorio del 15 aprile 2011.
4. I progetti devono essere sottoscritti dal sindaco o dal legale rappresentante e possedere tutti gli elementi utili alla valutazione di cui all'articolo 3.
5. I progetti presentanti prima della data di entrata in vigore del presente decreto non saranno presi in considerazione, ma possono essere ripresentati con le modalità di cui al comma 1.

### **Articolo 3**

#### **(Criteri di valutazione dei progetti)**

6. La Commissione di cui all'articolo 1 esamina i progetti presentati, avendo cura che gli stessi siano indirizzati a sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma. In particolare, i progetti devono rispondere, a pena di esclusione, alle finalità indicate all'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

7. I progetti dovranno essere, a pena di esclusione, economicamente sostenibili in relazione alle spese di gestione successive al primo periodo di avviamento, previsto per un tempo di almeno tre anni dalla data di avvio dei relativi servizi.
8. Valutata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, la Commissione stilerà una graduatoria dei soggetti presentati, in relazione ai seguenti criteri:
  - Celerità di attivazione dei servizi, fino a 10 punti;
  - Capacità del progetto di servire le popolazioni sfollate nelle nuove sistemazioni anche temporanee, fino a 10 punti;
  - Assenza di strutture di servizio analoghe nel bacino di utenza fino a 10 punti;
  - Numerosità dei fruitori del servizio o minimo rapporto tra costo e numero dei fruitori del servizio, fino a 10 punti;
  - Cofinanziamento dell'iniziativa attraverso fondi propri dei Comuni e/o donazioni ad essi indirizzate, fino a 10 punti;
  - Qualità degli elementi strutturali (quali utilizzo di materiali ecocompatibili, efficienza o autosufficienza energetica, ecc.) e adeguatezza degli spazi, fino a 10 punti.
9. Il finanziamento massimo attribuibile a ciascun progetto non potrà superare un ammontare complessivo pari a € 3.500.000,00.
10. La Commissione trasmette la graduatoria delle istanze positivamente istruite, con i relativi punteggi, al Commissario Delegato per la Ricostruzione, che l'approva con proprio decreto.
11. La graduatoria, approvata con decreto commissariale di cui al precedente comma, viene trasmessa al Dipartimento per le politiche della famiglia, che provvede nei limiti dello stanziamento complessivo richiamato in premessa, all'erogazione dei finanziamenti, previa sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 con i Comuni proponenti i progetti selezionati per la disciplina dei reciproci rapporti. In sede di predisposizione dei citati accordi sarà possibile, se necessario, concordare con i Comuni la riduzione del finanziamento ammesso.

#### **Articolo 4**

##### **(Monitoraggio)**

1. I Comuni trasmettono al Commissario delegato per la Ricostruzione tutti i dati necessari al monitoraggio degli interventi relativi ai progetti finanziati, al fine di verificare la destinazione delle risorse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.